



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. / DEL

Oggetto: Approvazione Contratto Quadro con la Banca Europea degli Investimenti per il finanziamento di interventi strategici della Regione Autonoma della Sardegna

Il Presidente comunica che, di concerto con l'Assessorato al Bilancio e Programmazione, è stato predisposto lo schema di Contratto Quadro da sottoscrivere con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Tale contratto ha la finalità di rendere disponibile per la Regione Autonoma della Sardegna una linea di credito che consentirà, all'occorrenza, di co-finanziare alcuni interventi strategici della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Presidente ricorda che la BEI, istituita nel 1958 dal trattato di Roma, è l'istituto di credito a lungo termine dell'Unione europea. Essa concede prestiti al settore pubblico e privato per finanziare progetti d'interesse europeo, specie nei seguenti campi: coesione e convergenza delle regioni dell'UE, sostegno alle piccole e medie imprese, ambiente, ricerca, sviluppo e innovazione, trasporti, energia. La BEI non ha scopi di lucro, persegue finalità che sono in linea con le politiche dell'UE e appartiene agli Stati membri dell'Unione europea che ne sottoscrivono congiuntamente il capitale secondo una ripartizione che riflette il peso economico di ciascuno stato dell'Unione.

Il Presidente sottolinea inoltre che poiché i suoi azionisti sono gli Stati membri, la BEI beneficia sul mercato dei capitali del migliore rating di credito (triplo A), che le consente di mobilitare, a condizioni estremamente competitive, importanti volumi finanziari. Non avendo scopo di lucro, essa è in grado di offrire condizioni di credito estremamente favorevoli, ma non può tuttavia coprire più del 50% del costo totale di un singolo progetto.

Il Presidente segnala inoltre che la BEI investe unicamente in progetti accuratamente selezionati in base ai seguenti criteri:

1. devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali dell'UE;
2. devono essere validi dal punto di vista economico, finanziario, tecnico ed ambientale;
3. devono contribuire ad attrarre altre fonti di finanziamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

Sulla base delle suddette condizioni e dopo un'attenta analisi dei progetti strategici rilevanti per la Regione Autonoma della Sardegna, la BEI ha fornito una disponibilità massima di credito di 500 Milioni di euro, che consentirebbe alla Regione Sardegna una possibilità complessiva di investimento di 1 Miliardo di euro.

Il Presidente osserva, inoltre, che il suddetto Contratto Quadro consente alla Regione Sardegna di utilizzare il credito messo a disposizione dalla BEI mediante specifici successivi "Atti di erogazione" da effettuarsi in base alle effettive necessità di investimento strategico ed unicamente dopo l'approvazione di apposita legge di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 della L.R. n. 11 del 2 agosto 2006.

Il Presidente sottolinea, in conclusione, che il Contratto Quadro di cui all'oggetto non impone alla Regione Sardegna nessun obbligo di utilizzo della disponibilità di credito della BEI, e che niente sarà dovuto dall'Amministrazione nel caso i suddetti fondi non fossero utilizzati.

Per quanto sopra esposto il Presidente ritiene quindi:

- di approvare lo schema di Contratto Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Banca Europea per gli Investimenti;
- di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento della Programmazione Unitaria di sottoscrivere il suddetto Contratto Quadro;

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che il Direttori Generali della Presidenza, del Coordinamento della Programmazione Unitaria, della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Contratto Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Banca Europea per gli Investimenti;
2. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento della Programmazione Unitaria di sottoscrivere il suddetto Contratto Quadro;

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci

Per copia conforme
ad uso amministrativo

N° FI
N° Serapis

</> (IT)
2010-0017

REGIONE SARDEGNA COMPETITIVITA'

Contratto Quadro di Prestito

fra la

Banca europea per gli investimenti

e la

Regione Sardegna

</>, /

FRA :

la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo, 100, Boulevard Konrad Adenauer, codice fiscale n. 80231030588,

di seguito denominata

"BANCA"

rappresentata da / e da /

da una parte, e

la Regione Sardegna, ente pubblico territoriale, con sede /, partita IVA n. /,

di seguito denominata

"REGIONE"

rappresentata da / e da /

dall'altra parte,

la Banca e la Regione di seguito ciascuna denominata **"PARTE"** e collettivamente **"PARTI"**,

PREMESSO:

1. che, ai sensi dell'articolo 158 del Trattato che istituisce la Comunità europea, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità europea mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite;
2. che l'articolo 159 del Trattato che istituisce la Comunità europea prevede che la Comunità europea appoggi questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale, la Banca e gli altri strumenti finanziari esistenti;
3. che la Commissione Europea, con propria Decisione n. C/2007/5728 del 20 novembre 2007 (di seguito denominata "**DECISIONE**") ha approvato il Programma Operativo Regionale Regione Sardegna FESR 2007-2013 ai fini dell'intervento comunitario realizzato nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Sardegna per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013 (di seguito denominato "**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE**");
4. che gli interventi strutturali comunitari nella Regione, identificati dalla Banca come finanziabili in parte per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013 di cui al Programma Operativo Regionale e al PAR-FAS (come infra definito) comportano un fabbisogno finanziario complessivo valutato dalla Banca in euro 1.365.900.000,00 (unmiliardotrecentosessantacinquemilioniinovecentomila/00);
5. che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, la copertura di tale fabbisogno è prevista mediante un impegno finanziario congiunto della Comunità europea e dello Stato membro, per il tramite delle sue autorità regionali, locali e delle altre autorità competenti;
6. che con Delibera della Giunta Regionale del 25 settembre 2009 n. 43/2 e con delibera del Consiglio regionale del 2 dicembre 2009 è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della Sardegna (di seguito "**PRS**") in cui sono individuate le linee strategiche dell'azione regionale in diverse aree tematiche tra cui quelle dell'ambiente, territorio e infrastrutture, della competitività, delle politiche per la casa e del patrimonio culturale;
7. che con deliberazioni del Consiglio Regionale il PRS viene aggiornato annualmente, con orizzonte triennale, dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria;
8. che con delibera del 22 dicembre 2006, n. 174 del CIPE e con decisione del 13 luglio 2007 della Commissione Europea, è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di seguito, "**QSN 2007-2013**"), il quale secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sui Fondi Strutturali dell'Unione Europea, è elaborato congiuntamente da Stato centrale e regioni e definisce gli interventi e le strategie di politica regionale da attuarsi in Italia nel periodo 2007 - 2013, inquadrando la politica di coesione comunitaria, orientandola alla competitività e agli obiettivi di Lisbona tramite gli strumenti finanziari dell'Unione Europea (c.d. Fondi Strutturali, tra i quali il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR, il Fondo Sociale Europeo - FSE, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR e il Fondo Europeo per la Pesca - FEP) e quelli nazionali;
9. che con decisione della Commissione Europea n. C/2007/5728 del 20 novembre 2007 è stato approvato il Programma Operativo Competitività e Occupazione (FESR) della Regione per un ammontare complessivo di EUR 1.701.679.413;
10. che la Regione ha individuato la propria strategia territoriale di politica regionale unitaria 2007-2013 attraverso il Documento Unitario di Programmazione (DUP) - DUP che è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2008, delibera 59/19;

11. che sulla base del DUP e degli esiti del confronto partenariale è stato definito il Programma Attuativo Regionale (di seguito "PAR") del Fondo Aree Sottoutilizzate (di seguito, "FAS") 2007-2013, approvato dalla Giunta Regionale in data 6 agosto 2009 (delibera di giunta regionale n. 38/12);
12. che con delibera del 07 agosto 2009, n. 10145, la Giunta Regionale ha preso atto del PAR FAS con gli aggiornamenti approvati dall'Organismo di Sorveglianza insediatosi in data 24 luglio 2009;
13. che con delibera del 6 marzo 2009, n. 11, (GU SO n. 159 del 7.7.2009) il CIPE ha preso atto dell'istruttoria positiva del Ministero dello Sviluppo economico e del PAR Lombardia in ordine alla verifica della coerenza e della efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria;
14. che la Regione intende quindi sostenere la realizzazione di interventi coerenti con le linee d'azione e gli obiettivi prioritari indicati nella strategia di politica regionale unitaria 2007-2013 sviluppata attraverso il Documento Unitario di Programmazione (DUP) e, in particolare, il Programma Attuativo Regionale e il Programma Operativo Regionale e che tale sostegno è destinato principalmente a iniziative di piccole e medie dimensioni ubicate nella Regione come descritte nella Descrizione Tecnica;
15. che la Regione si è dunque rivolta alla Banca con l'intenzione di stipulare un contratto quadro di prestito (di seguito, "CONTRATTO") alle condizioni meglio precisate alla successiva ventiduesima premessa;
16. che la Banca si è pertanto dichiarata disposta a prendere in esame la sottoscrizione con la Regione di un contratto quadro di prestito per un importo massimo di euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), in più soluzioni, a mezzo di più Atti di Erogazione (quali definiti al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera E);
17. che la copertura di detto fabbisogno è prevista come segue:
- | | | |
|---|------|------------------|
| - prestito Banca / Regione | euro | 500.000.000,00 |
| - prestito intermediato Banca / PMI | | 150.000.000,00 |
| - risorse proprie / contributi statali / altri euro finanziamenti | | 715.900.000,00 |
| | euro | 1.365.000.000,00 |
18. che gli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013 di cui al Programma Operativo Regionale e al Programma Attuativo Regionale (di seguito tali interventi congiuntamente denominati "PROGRAMMA") sono ammissibili, in presenza di determinate condizioni, ad un finanziamento a valere sui fondi della Banca, secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato A al presente Contratto (di seguito denominata "DESCRIZIONE TECNICA");
19. che l'efficacia del presente contratto e' condizionata all'approvazione da parte del Consiglio regionale della Regione della legge di autorizzazione all'indebitamento finanziario della Regione stessa ed altresì all'iscrizione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti nel bilancio di previsione entro il termine previsto dalla Legge regionale 11/2006 per l'approvazione della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2011, entro e non oltre il </>;
20. che, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto ed ai conseguenti Atti di Erogazione, la Regione ha offerto di impegnarsi ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento di ciascun Prestito (quale definito al successivo articolo 1 paragrafo 01), le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del

presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione, istituendo sulle somme stesse speciale vincolo irrevocabile a favore della Banca, in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 7 paragrafo 01 del presente Contratto;

21. che la Regione ha la facoltà di effettuare le Richieste di Erogazioni ai sensi del presente Contratto in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi della legge di autorizzazione alla contrazione dei mutui e sulla base della accertata convenienza economica delle condizioni ivi riportate, senza alcun onere per la stessa in caso di mancata effettuazione delle singole Richieste di Erogazione;
22. che, pertanto, la Regione ha offerto di impegnarsi a dar incarico ai propri istituti tesorieri pro-tempore di provvedere all'erogazione a favore della Banca – anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento – delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione, per tutta la durata del Prestito, in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 7 paragrafo 01 del presente Contratto;
23. che l'articolo 30, comma 2, della legge regionale della Regione Sardegna del 2 agosto 2006 n. 11, recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna (di seguito tale legge denominata "**LEGGE REGIONALE ORDINAMENTO CONTABILE**") prevede che la Giunta delibera sulla contrazione dei finanziamenti e sull'emissione dei prestiti nonché sugli altri oneri connessi per quanto non espressamente previsto dalla legge di autorizzazione e che pertanto ciascun Atto di Erogazione potrà essere sottoscritto dalla Regione solo previa verifica della relativa copertura con legge di bilancio o legge di variazione di bilancio per l'anno finanziario rilevante;
24. che la Regione ha adempiuto a tutte le comunicazioni e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie al fine dell'assunzione degli obblighi di cui al presente Contratto, fatta salva l'approvazione di cui alla Premessa (19);
25. che la Regione ha legittimamente e compiutamente deliberato di sottoscrivere il presente Contratto con delibera della Giunta Regionale n. </> del </>;
26. che la Regione dichiara che tutte le norme di diritto civile ed amministrativo applicabili al presente Contratto ed ai conseguenti Atti di Erogazione, sono state rispettate, e che, in particolare, sono legittime e conformi alla normativa applicabile alla Regione e quindi valide e vincolanti le clausole di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Contratto;
27. che, in considerazione di quanto sopra, la Banca, constatata la rispondenza dell'operazione alle proprie finalità e tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale che regola l'attività delle regioni in Italia al momento della stipulazione del presente Contratto, ed in particolare l'ordinamento finanziario e contabile della Regione, ha deciso di concludere con la Regione tale contratto quadro di prestito per un importo complessivo di euro 500.000.000,00(cinquecentomilioni/00) da destinare esclusivamente al finanziamento del Programma attraverso la stipula di successivi Atti di Erogazione;
28. che i termini utilizzati secondo una specifica definizione sono indicati con lettera maiuscola ed hanno il significato ad essi attribuito nelle rispettive definizioni come indicato nell'indice delle definizioni all'Allegato F del presente Contratto.

ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE

1.01 Importo e allocazione del credito

La Banca concede, subordinatamente al realizzarsi delle condizioni di cui al successivo paragrafo 04 del presente articolo 1, a favore della Regione, che accetta, un credito d'importo massimo di euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) (di seguito denominato "CREDITO"), destinato esclusivamente al finanziamento del Programma.

L'importo del Credito oggetto di erogazione in conformità a quanto previsto al successivo articolo 1 paragrafo 02 costituirà il prestito della Banca alla Regione (di seguito denominato "PRESTITO").

La sottoscrizione del presente Contratto non vincola in alcun modo la regione ad effettuare le singole Richieste di Erogazione.

Nessun onere sarà addebitato alla Regione per la sola mancata presentazione da parte della stessa di Richieste di Erogazione nell'arco temporale di 36 mesi decorrenti dalla stipula del presente Contratto.

1.02 Modalità di erogazione

- A. Salvo quanto previsto all'articolo 1.03, la Banca erogherà l'importo del Credito entro il / (1) in non più di 10 (dieci) soluzioni (ciascuna di seguito denominata "EROGAZIONE" e collettivamente "EROGAZIONI") a richiesta scritta della Regione, nei termini ed alle condizioni di cui alle successive lettere B., C., D., E. e F.
- B. Ciascuna Richiesta di Erogazione della Regione alla Banca (di seguito denominata "RICHIESTA DI EROGAZIONE") dovrà essere sostanzialmente nella forma di cui allo schema allegato al presente Contratto (Allegato B), non dovrà essere inferiore ad un ammontare complessivo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fatta salva l'ultima Erogazione e salvo diverso accordo fra la Banca e la Regione, e, nel caso della prima Richiesta di Erogazione, non potrà eccedere il 30% dell'importo costituente il Credito.

Ciascuna Richiesta di Erogazione preciserà inoltre quanto segue:

- (a) l'ammontare dell'Erogazione richiesta;
- (b) la data di Erogazione proposta dalla Regione, restando peraltro inteso che la data di Erogazione dovrà corrispondere ad un Giorno Lavorativo non antecedente un periodo di almeno 15 (quindici) giorni calcolato a partire dalla data di ricezione da parte della Banca della Richiesta di Erogazione e che tale data dovrà comunque essere preliminarmente concordata con la Banca;
- (c) la dichiarazione della Regione che, in relazione allo stato di realizzazione del Programma, sono state stanziato, impegnate e/o effettuate spese tali da consentire la conseguente Erogazione da parte della Banca;

¹ 36 mesi dalla stipulazione del Contratto.

- (d) il regime di calcolo degli interessi da applicare all'importo di cui si richiede l'Erogazione tra quelli stabiliti al successivo articolo 3 paragrafo 01 e precisamente:
- (i) alla lettera A. (tale regime di seguito denominato "**REGIME DEL TASSO FISSO**" e l'Erogazione di seguito denominata "**EROGAZIONE TASSO FISSO**"), ovvero
 - (ii) alla lettera B. (tale regime di seguito denominato "**REGIME DEL TASSO VARIABILE**" e l'Erogazione di seguito denominata "**EROGAZIONE TASSO VARIABILE**");
- (e) i termini di pagamento degli interessi in conformità a quanto disposto all'articolo 3.01 e le Date di Pagamento;
- (f) i termini di rimborso del capitale applicabili all'importo di cui si richiede l'Erogazione, precisandone, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 paragrafo 01, la durata e il relativo periodo di preammortamento, con indicazione della prima data di ammortamento dell'Erogazione e della Data di Estinzione (come definita all'articolo 1.04 che segue);
- (g) a discrezione della Regione,
- (i) in caso di Erogazione Tasso Fisso, il tasso nominale annuo di interesse,
 - (ii) in caso di Erogazione Tasso Variabile, il Margine Fisso,
- come precedentemente indicati dalla Banca alla Regione da applicare sino alla Data di Estinzione;
- (h) la dichiarazione della Regione che non sia intervenuta alcuna modifica della documentazione ricevuta dalla Banca in un momento anteriore alla Richiesta di Erogazione, dalla quale risultino, ad insindacabile giudizio della Banca stessa, i poteri conferiti dalla Regione ai propri funzionari per inoltrare alla Banca ciascuna Richiesta di Erogazione a valere sul presente Contratto; resta inteso che, qualora tale documentazione non sia stata ricevuta, in originale ovvero in copia conforme, dalla Banca in un momento anteriore alla Richiesta di Erogazione, la Regione invierà tale medesima documentazione, in originale ovvero in copia conforme, alla Banca contestualmente alla Richiesta di Erogazione;
- (i) l'indicazione della data prevista di stipula del relativo Atto di Erogazione ai sensi del successiva lettera E. del presente articolo 1 paragrafo 02;

L'ultima Richiesta di Erogazione dovrà pervenire alla Banca entro quindici (15) giorni antecedenti il ⁽²⁾.

L'ultima Richiesta di Erogazione dovrà pervenire alla Banca entro 15 (quindici) giorni antecedenti la fine del 32esimo mese successivo alla sottoscrizione del Contratto. Resta sin d'ora inteso che il presente Contratto cesserà di avere efficacia e validità, qualora:

- (a) entro 15 (quindici) giorni antecedenti la fine del 32esimo mese successivo alla data di sottoscrizione del Contratto, nessuna Richiesta di Erogazione sia presentata; o
- (b) entro 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, non sia stata effettuata alcuna Erogazione.

² 32 mesi dalla stipulazione del Contratto.

C. La Banca invierà alla Regione, almeno dieci (10) giorni prima di ciascuna Erogazione e ad ogni modo entro il quinto giorno antecedente alla data prevista di stipula del relativo Atto di Erogazione, alla Regione una comunicazione (di seguito denominata "**COMUNICAZIONE**") nella quale indicherà:

- (a) l'ammontare dell'Erogazione;
- (b) la data dell'Erogazione (di seguito congiuntamente denominate "**DATE DI EROGAZIONE**" ovvero singolarmente "**DATA DI EROGAZIONE**");
- (c) il tasso di interesse dell'Erogazione in questione;
- (d) la prima Data di Pagamento degli interessi e la periodicità di pagamento degli stessi in relazione all'Erogazione in questione;
- (e) in caso di:
 - (i) Erogazione Tasso Fisso, il tasso di interesse nominale annuo;
 - (ii) Erogazione Tasso Variabile, il Margine Fisso,
da applicare sino alla Data di Estinzione;
- (f) i termini di rimborso dell'Erogazione in questione, con indicazione della prima data di ammortamento dell'Erogazione e della Data di Estinzione (come definita all'articolo 1 paragrafo 04 che segue);
- (g) le Date di Pagamento dell'Erogazione in questione.

D. La Regione ha la facoltà di revocare la Richiesta di Erogazione con comunicazione scritta ricevuta dalla Banca entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) del Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione della Comunicazione qualora anche uno solo degli elementi della Comunicazione non corrisponda alla Richiesta di Erogazione.

Ai fini del presente Contratto si intende per "**GIORNO LAVORATIVO**" ogni giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui le banche sono normalmente aperte in Lussemburgo.

Qualora la Regione non abbia indicato il tasso d'interesse nella Richiesta di Erogazione ed il tasso d'interesse comunicato dalla Banca per un'Erogazione Tasso Fisso sia superiore al tasso swap di offerta prevalente sul mercato dei capitali per l'euro, della durata più prossima a quella del prestito oggetto dell'Erogazione considerata, calcolato il giorno della Comunicazione ed aumentato della metà, la Regione stessa ha inoltre la facoltà, da esercitarsi con le stesse modalità di cui al primo comma della presente lettera D., di annullare detta Richiesta di Erogazione.

Il mancato esercizio delle facoltà di cui alla presente lettera D. nonché la mancata indicazione nella Richiesta di Erogazione di uno degli elementi equivarrà ad un'accettazione tacita della Comunicazione in tutti i suoi elementi.

E. La Regione si impegna a stipulare con la Banca, in forma di atto pubblico e per ciascuna Erogazione, un Atto di Erogazione sostanzialmente nei termini ed alle condizioni di cui allo schema allegato al presente Contratto (Allegato C) (di seguito denominato "**ATTO DI EROGAZIONE**").

L'Atto di Erogazione dovrà essere sottoscritto dalla Regione e dalla Banca entro almeno sette Giorni Lavorativi a Lussemburgo antecedenti la Data di Erogazione.

Nel caso in cui, sette Giorni Lavorativi a Lussemburgo prima della Data di Erogazione, l'Atto di Erogazione non sia stato stipulato, l'Erogazione sarà rinviata e la Regione sarà tenuta a corrispondere alla Banca una commissione calcolata sul Credito Impegnato pari alla differenza tra (i) il tasso di interesse determinato in conformità all'articolo 3 paragrafo 01 e (ii) l'EURIBOR (quale definito all'Allegato D), offerto per la durata di un mese, rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) due Giorni Lavorativi TARGET (quali di seguito definiti) immediatamente precedenti la Data di Erogazione, e quindi di mese in mese, e diminuito di 12,5 punti base (0,125 %). Tale commissione sarà calcolata per il periodo compreso fra ciascuna Data di Erogazione come originariamente prevista e ciascuna Data di Effettiva Erogazione (come di seguito definita) ovvero di annullamento o di risoluzione.

L'Erogazione sarà effettuata dalla Banca entro sette Giorni Lavorativi a Lussemburgo dall'effettiva data di stipulazione dell'Atto di Erogazione a credito del conto indicato dalla Regione nella Comunicazione.

La quota del Credito oggetto di una Comunicazione in conformità a quanto previsto all'articolo 1 paragrafo 02 lettera C., non revocata in conformità a quanto previsto all'articolo 1 paragrafo 02 lettera D., è di seguito denominata "CREDITO IMPEGNATO".

- F. La Banca effettuerà ciascuna Erogazione a credito del conto corrente codice IBAN n. <IT>/, intestato alla Regione che la Regione stessa intrattiene presso /.

1.03 Condizioni di Erogazione

1.03A Condizioni sospensive per la Prima Erogazione

La prima Erogazione prevista all'articolo 1.02 è sottoposta alla condizione che, almeno cinque (5) Giorni Lavorativi precedenti alla relativa Data di Erogazione:

- (a) la Banca abbia ricevuto idonea documentazione dalla quale risulti, in maniera soddisfacente per la Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, che la Regione abbia istituito una Unità di Implementazione del Progetto, di cui facciano parte il dipartimento finanziario della Regione e gli altri dipartimenti coinvolti nella realizzazione del Progetto e che siano state concordate con tale Unità di Implementazione del Progetto procedure appropriate, in maniera soddisfacente per la Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, con riferimento:
- (i) al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 6 del presente Contratto nell'utilizzo del Credito;
 - (ii) all'adozione di procedure di allocazione del Credito e di informazione nei confronti della Banca nei termini previsti dal presente Contratto in formati accettabili per la Banca stessa; e
 - (iii) al monitoraggio e l'invio di rapporti nei termini previsti dal presente Contratto secondo le modalità concordate con la Banca;
- (b) la Banca abbia ricevuto una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante della Regione debitamente autorizzato dalla quale risulti, in maniera soddisfacente per la Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, che l'importo del Credito oggetto della prima Erogazione:
- (i) è stato integralmente assegnato ad investimenti rientranti nel Programma entro e non oltre la data della relativa Richiesta di Erogazione; e
 - (ii) starà utilizzato per finanziare investimenti che rientrino negli Assi </> (</>), </> (</>) e </> (</>) del Programma Operativo Regionale ovvero, a seguito

di una verifica di ammissibilità degli investimenti da parte della Banca, in altri Assi Prioritari del Programma Operativo Regionale.

- (c) la Banca abbia ricevuto in originale o in copia resa conforme all'originale dall'ufficiale rogante della Regione, idonea documentazione dalla quale risulti, in maniera soddisfacente per la Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, la validità e l'efficacia dell'intervento dei rappresentanti della Regione nel presente Contratto;
- (d) la Banca abbia ricevuto, in forma e sostanza soddisfacente per la stessa, una *legal opinion* da parte dal Servizio Legale della Regione (o servizio equivalente, comunque denominato ma competente per le questioni giuridiche ed istituzionali della Regione), emessa a beneficio della Banca, che confermi: (i) la capacità legale della regione di assumere finanziamenti bancari, ed il finanziamento di cui al presente Contratto in particolare; (ii) la valida assunzione di tutte le autorizzazioni necessarie, interne e - se del caso - esterne, da parte della Regione, per la sottoscrizione del presente Contratto, nonché la validità dei poteri di rappresentanza della persona che effettivamente ha sottoscritto il presente Contratto in nome e per conto della Regione; (iii) la natura valida e vincolante delle obbligazioni assunte dalla Regione ai sensi del presente Contratto e degli altri eventuali documenti ad esso relativi; (iv) che le conferme di cui ai paragrafi da (i) a (iii) che precedono non sono pregiudicate dallo status giuridico di regione a statuto speciale della Regione; e
- (e) la Banca abbia ricevuto un originale ovvero una copia resa conforme all'originale dall'ufficiale rogante della Regione del presente Contratto.

1.03B Condizioni sospensive per ogni Erogazione

Ciascuna Erogazione prevista all'articolo 1.02, inclusa la Prima Erogazione, è sottoposta alla condizione che almeno cinque (5) Giorni Lavorativi precedenti alla relativa Data di Erogazione:

- (a) la Banca abbia ricevuto un esemplare del relativo Atto di Erogazione in originale ovvero in copia resa autentica da notaio od atto pubblico ufficiale in forma esecutiva;
- (b) la Banca abbia ricevuto, ritualmente notificata, copia autentica del documento istitutivo del Mandato di Pagamento (come definito al successivo articolo 7 paragrafo 01);
- (c) la Banca abbia ricevuto una dichiarazione da parte di un rappresentante della Regione debitamente autorizzato che certifichi, a seguito delle opportune indagini e in maniera soddisfacente per la Banca, che nessuno degli investimenti da finanziare con l'importo del Credito oggetto dell'Erogazione è già stato oggetto in passato di finanziamento con fondi della Banca;
- (d) con riferimento agli investimenti compresi nel Programma da finanziare con l'importo dell'Erogazione richiesta:
 - (i) per opere di costo complessivo inferiore a euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00), la Banca abbia ricevuto una dichiarazione dell'autorità competente, sulla base della lista degli investimenti, circa il fatto che sia o meno richiesta la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. e ii. (di seguito, "**Valutazione di Impatto Ambientale**");
 - (ii) per opere di costo complessivo superiore a euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) e per le quali la Valutazione di Impatto Ambientale

e' richiesta, la Banca abbia ricevuto il "*Non-Technical Summary*" della Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'opera da finanziarsi mediante l'Erogazione richiesta;

- (iii) per opere di costo complessivo inferiore a euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00), non aventi un impatto significativo, attuale o potenziale, su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000), la Banca abbia ricevuto una dichiarazione semplificata (contenente l'elenco degli interventi) dell'autorità competente sulla conformità della lista di interventi soggetti alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("**DIRETTIVA HABITAT**") e alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ("**DIRETTIVA UCCELLI**");
- (iv) per opere aventi un impatto significativo, attuale o potenziale, su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000), la Banca abbia ricevuto (per ciascun intervento individualmente considerato) una copia del "Formulario B" debitamente compilato dall'autorità competente;
- (v) per opere di costo complessivo superiore a euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00), la Banca abbia ricevuto una copia del "Formulario A" o del "Formulario B" ovvero documento equivalente debitamente compilato dall'autorità competente;
- (vi) la Banca abbia ricevuto un certificato sottoscritto da un legale rappresentante della Regione che attesti che, alla relativa Data di Erogazione:
 - (a) le dichiarazioni e garanzie ripetute ai sensi dell'articolo 6.17 siano vere, corrette ed accurate in ogni loro aspetto materiale;
 - (b) non si sia verificato alcun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo, possa dar luogo a un evento di cui agli articoli 10.01, 10.02, 10.03 ovvero 4.02B;
 - (c) non si sia verificato alcun evento o circostanza che, con il mero trascorrere del tempo, possa dar luogo a un Evento Materiale Rilevante rispetto alla situazione che vi era alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
 - (d) nessuna garanzia non permessa ai sensi dell'articolo <7.03> è stata costituita o è in esistenza;
 - (e) nessuna attività non permessa ai sensi dell'articolo 6.14 è stata effettuata;
 - (f) non vi è stata nessuna modifica sostanziale ad alcun aspetto del Programma o in relazione alla quale la Regione si è impegnata a darne comunicazione ai sensi dell'articolo 8.01, a meno che previamente comunicata alla Banca;
 - (g) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né la Regione è a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei confronti della stessa dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento, ove conclusosi o risolto negativamente per la Regione, possa ragionevolmente comportare un Evento Materiale Rilevante, né sussiste nei confronti della Regione un giudizio o un lodo arbitrale sfavorevole già pronunciato;
 - (h) a seguito della relativa Erogazione, l'importo totale del Credito erogato non eccederà l'ammontare complessivo dei costi sostenuti o

che la Regione si è impegnata a sostenere in relazione alla realizzazione del Progetto fino alla data della relativa Richiesta di Erogazione.

1.03C Condizioni sospensive per ciascuna Erogazione successiva alla Prima Erogazione

Ciascuna Erogazione prevista all'articolo 1.02 successiva alla prima Erogazione è sottoposta alla condizione che, almeno cinque (5) Giorni Lavorativi precedenti alla relativa Data di Erogazione:

- (a) la Banca abbia ricevuto adeguate informazioni, in maniera soddisfacente per la Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, circa gli investimenti che saranno finanziati con l'importo oggetto della Erogazione, anche a seguito di eventuali richieste di integrazione delle informazioni già fornite dalla Regione;
- (b) la Banca abbia ricevuto idonea documentazione dalla quale risulti, in maniera soddisfacente per la Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, che l'importo del Credito oggetto dell'Erogazione sarà utilizzato per finanziare investimenti che rientrino nei settori indicati nella Descrizione Tecnica al Punto A.1;
- (c) la Banca abbia ricevuto idonea evidenza dell'utilizzo degli importi oggetto delle precedenti Erogazioni da cui risulti, in maniera soddisfacente per la Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa:
 - (i) che l'ammontare complessivo degli importi oggetto delle precedenti Erogazioni è stato assegnato ad investimenti rientranti nel Programma per almeno l'80% del totale erogato ovvero effettivamente speso per investimenti rientranti nel Programma per almeno 50% del totale erogato;
 - (ii) il pieno rispetto delle previsioni della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli; e
- (d) con riferimento agli investimenti oggetto del Programma finanziati con importi oggetto delle precedenti Erogazioni, la Banca abbia ricevuto e approvato la lista degli interventi di costo inferiore a euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) ovvero ne abbia dichiarato l'ammissibilità. Tale lista di interventi dovrà indicare, per ciascun intervento, se esso sia soggetto o meno a Valutazione di Impatto Ambientale e se esso sia localizzato ovvero incida su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000). Con riferimento agli interventi non localizzati e non incidenti su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000), dovrà essere allegata alla lista degli interventi una copia del "Formulario A" di cui alla sezione A.3.6 della Descrizione Tecnica debitamente compilata da un rappresentante della Regione. Gli investimenti nel settore stradale e ferroviario saranno presentati individualmente sotto la forma di cui alle sezioni A.3.3 e A.3.4 della Descrizione Tecnica.

1.04 Piani di ammortamento

La Banca, dopo aver effettuato ciascuna Erogazione, invierà alla Regione un documento contenente il relativo piano d'ammortamento con indicazione della prima e dell'ultima data di ammortamento dell'Erogazione (ciascuna di queste ultime di seguito denominata "DATA DI ESTINZIONE"), nonché gli altri elementi costitutivi dell'Erogazione.

1.05 Regime monetario dei rimborsi

Il rimborso di ciascuna Erogazione ai sensi dell'articolo 4 o, se applicabile, dell'articolo 10, sarà effettuato in euro.

Gli interessi e le altre somme dovuti dalla Regione, ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e, dove applicabile dell'articolo 10, saranno calcolati e pagati in euro.

Ogni altro pagamento dovuto dalla Regione sarà effettuato nella moneta indicata dalla Banca avuto riguardo alla moneta della spesa che deve essere rimborsata alla Banca a mezzo del pagamento in questione.

1.06 Impegni relativi all'Assegnazione

1.05A In relazione a ciascuna Richiesta di Assegnazione effettuata per interventi che rispondono ai criteri di ammissibilità fissati dalla Banca, dovranno essere rispettate le condizioni di seguito indicate:

- (a) in relazione ad interventi del Programma di costo non eccedente euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00), essi dovranno essere individuati dalla Regione. Gli interventi così individuati saranno poi sottoposti ad una conferma da parte della Banca;
- (b) in relazione ad interventi del Programma di costo compreso tra euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) ed euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00), essi saranno sottoposti ex ante alla Banca per approvazione, fermo restando il diritto della Banca di svolgere indagini/valutazioni parziali o approfondite individuali;
- (c) in relazione ad interventi del Programma di costo superiore a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00), essi saranno sottoposti ex ante alla Banca per valutazione individuale ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca e, a tal fine, la Regione dovrà consegnare alla Banca la documentazione completa relativa alla Richiesta di Assegnazione;

1.05B La Banca, dopo aver richiesto direttamente alla Regione maggiori informazioni, potrà, a proprio insindacabile giudizio, comunicare per iscritto alla Regione di non approvare l'assegnazione. In tal caso, la Regione farà quanto possibile per destinare entro 12 (dodici) mesi da tale ultima Erogazione, tutte le somme disponibili al finanziamento di altre iniziative che presentino caratteristiche analoghe a quelle che hanno giustificato l'intervento della Banca ai sensi del presente Contratto, a meno che la Regione non preferisca avvalersi della facoltà prevista al successivo articolo 4.02.

In ogni caso, la Banca avrà il diritto di rivedere ogni tre (3) anni la procedura di assegnazione dei fondi oggetto del Prestito in accordo con la Regione.

1.05C L'Ente invierà alla Banca un'informativa annuale ed un rapporto di valutazione a medio termine in merito alla situazione riepilogativa delle iniziative finanziate nell'ambito del Programma e secondo quanto meglio precisato all'Allegato B.2

ARTICOLO 2

RINVIO, SOSPENSIONE E RECESSO

2.01 Rinvio dell'Erogazione

2.01A Motivi del rinvio

La Regione, con comunicazione scritta alla Banca pervenuta alla Banca stessa almeno cinque Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione, ed accettata per iscritto dalla Banca stessa, può rinviare in tutto o in parte l'Erogazione di un Credito Impegnato per un periodo massimo di sei (6) mesi calcolati a partire dalla Data di Erogazione. Tale data è di seguito denominata "**DATA DI EFFETTIVA EROGAZIONE**".

Se anche una sola delle condizioni sospensive di cui all'articolo 1.03 non è stata realizzata alla data prevista per tale condizione e alla relativa Data di Erogazione e se la Banca ritiene che non verrà realizzata, la relativa Erogazione sarà rinviata ed il rinvio durerà fino alla data comunicata per iscritto alla Regione, data in cui la Banca potrà effettuare l'Erogazione e non antecedente 5 (cinque) Giorni Lavorativi alla data in cui si siano realizzate le condizioni di cui all'articolo 1.03 (di seguito anch'essa denominata "**DATA DI EFFETTIVA EROGAZIONE**"), ovvero fino alla data di un'eventuale cancellazione ai sensi del successivo articolo 2.01C o 2.02A o di uno dei casi di cui al successivo articolo 10.

2.01B Commissione di rinvio

Se l'Erogazione di un Credito Impegnato è stata rinviata o a richiesta della Regione o per il mancato realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 1.03, la Regione, su richiesta della Banca, sarà tenuta a corrispondere alla Banca una commissione, calcolata sulla porzione di Credito Impegnato la cui Erogazione è stata rinviata, pari alla differenza tra:

(i) il tasso di interesse che sarebbe stato corrisposto in conformità all'articolo 3 paragrafo 01 se l'Erogazione fosse avvenuta alla Data di Erogazione, e

(ii) l'EURIBOR diminuito di 12,5 punti base (0,125 %) fermo restando che per la determinazione dell'EURIBOR per le finalità di cui al presente articolo, i relativi periodi di riferimento indicati all'Allegato D saranno dei periodi successivi di un mese a partire dalla Data di Erogazione. Tale commissione: (a) sarà dovuta per il periodo compreso fra la Data di Erogazione e la Data di Effettiva Erogazione ovvero quella di recesso o di risoluzione del Contratto; e (b) sarà calcolata applicando la convenzione sul conteggio dei giorni prevista al successivo articolo 5.02.

Nel caso in cui il periodo compreso fra la Data di Erogazione e la Data di Effettiva Erogazione sia superiore ad un mese, la commissione maturerà e sarà dovuta alla fine di ciascun mese.

Resta peraltro inteso che qualora la differenza tra (i) e (ii) di cui al primo secondo comma sia inferiore o uguale a zero, non sarà dovuta alcuna commissione da alcuna delle Parti.

2.01C Cancellazione dell'Erogazione rinviata per oltre sei mesi

La Banca ha la facoltà, dietro comunicazione scritta alla Regione, di recedere in parte dal presente Contratto, cancellando, quindi, un'Erogazione che è stata rinviata ai sensi dell'articolo 2.01A per un periodo complessivo di oltre sei (6) mesi. L'importo cancellato rimarrà disponibile per ulteriori erogazioni ai sensi dell'articolo 1.02.

2.02 Sospensione o Cancellazione delle Erogazioni

2.02A Facoltà della Regione di cancellare

La Regione ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, cancellando, quindi, la porzione di Credito non ancora erogata, mediante comunicazione scritta alla Banca. Tale comunicazione non avrà effetto in relazione ad un Credito Impegnato la cui Data di Erogazione cada nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi all'invio di tale comunicazione.

2.02B Facoltà della Banca di sospendere e cancellare

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 10, la Banca ha la facoltà con comunicazione scritta alla Regione, in qualsiasi momento e con effetto immediato, di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, la porzione di Credito non ancora erogata qualora:

- (a) si sia verificato un evento o circostanza di cui agli articoli 10.01, 10.02 ovvero 10.03, ovvero un evento che, con il mero trascorrere del tempo, possa dar luogo a un evento di cui agli articoli 10.01, 10.02 ovvero 10.03;
- (b) si sia verificato un Evento Materiale Rilevante;
- (c) si sia verificato un Evento di Disfunzione dei Mercati e sia ancora in essere.

Inoltre, ove la Banca abbia la facoltà di cancellare il Credito ai sensi dell'articolo 4.02B, la Banca ha anche la facoltà di sospendere le relative Erogazioni. Ciascuna sospensione durerà fino alla data in cui la Banca termini la sospensione o cancelli l'importo sospeso.

Qualora la Banca abbia esercitato la facoltà di sospendere le Erogazioni di un Credito Impegnato, a seguito del verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato ovvero di un evento di cui all'articolo 10, la Regione sarà tenuta a corrispondere alla Banca un'indennità calcolata per tutto il periodo della sospensione con le medesime modalità di cui all'articolo 2.01B.

Ai sensi del presente Contratto, per "**EVENTO MATERIALE RILEVANTE**" si intende qualsiasi evento o mutamento di condizioni che riguardi la Regione che, secondo il giudizio della Banca, pregiudichi sostanzialmente:

- (a) la capacità della Regione di adempiere le obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto;
- (b) l'attività, le operazioni, i beni, le condizioni (finanziarie o non finanziarie) o le prospettive della Regione; ovvero
- (c) la validità o l'escutibilità, l'efficacia o il grado, o il valore di una qualunque delle garanzie costituite a favore della Banca, o dei diritti o dei rimedi della Banca di cui al presente Contratto.

Ai sensi del presente Contratto, per "**EVENTO DI DISFUNZIONE DEI MERCATI**" si intende, rispetto ad una specifica Erogazione, il caso in cui:

- (a) secondo il ragionevole giudizio della Banca, sussistano circostanze eccezionali che pregiudichino l'accesso della Banca alle proprie fonti di finanziamento; ovvero
- (b) secondo il giudizio della Banca non siano disponibili le fonti di finanziamento abituali per finanziare tale Erogazione nella relativa valuta e/o per la relativa scadenza e/o in relazione alle modalità di rimborso di tale Erogazione; ovvero
- (c) rispetto ad una Erogazione il cui interesse e' pagabile al Tasso Variabile:

il costo per la Banca per il reperimento di fondi dalle proprie fonti di finanziamento, stabilito dalla Banca stessa, per un periodo pari al Periodo di Riferimento, di una Erogazione (cioè sul mercato monetario), sarebbe superiore al tasso EURIBOR applicabile; ovvero

la Banca determini che non esistono mezzi equi e adeguati per determinare il tasso EURIBOR applicabile relativo all'Erogazione o che non e' possibile determinare il tasso EURIBOR applicabile in conformità con la definizione contenuta nell'Allegato D.

2.03 Recesso dal Contratto e/o degli Atti di Erogazione

- A. Fino a cinque Giorni Lavorativi a Lussemburgo precedenti la data di stipulazione di un Atto di Erogazione, la Regione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta alla Banca, limitatamente alla parte del Credito non ancora erogato.
- B. Qualora ai sensi dell'articolo 2.02A, la Regione cancelli:
- (a) un Credito Impegnato regolato dal regime del Tasso Fisso, la Regione deve corrispondere alla Banca una commissione calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 4.02A;
 - (b) un Credito Impegnato regolato dal regime del Tasso Variabile o una qualsiasi parte del Credito diversa da un Credito Impegnato, nessuna commissione è dovuta dalla Regione alla Banca.

Qualora la Banca cancelli un Credito Impegnato regolato dal regime del Tasso Fisso al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato o ai sensi dell'articolo 2.01C, la Regione deve corrispondere alla Banca una commissione di compensazione calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 4.02A. Nell'ipotesi in cui la Banca cancelli un Credito Impegnato al verificarsi di un evento di cui agli Articoli 10.01, 10.02 e/o 10.03, la Regione deve corrispondere alla Banca una commissione calcolata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10.05. Fatta eccezione per le ipotesi che precedono, nessuna commissione è dovuta dalla Regione alla Banca qualora la Banca cancelli un'Erogazione.

Ciascuna commissione sarà calcolata sull'assunto che l'importo cancellato sia stato erogato e rimborsato alla Data di Erogazione o, nel caso in cui il versamento dell'Erogazione sia rinviata o sospesa, alla data della relativa comunicazione di cancellazione.

ARTICOLO 3

INTERESSI

3.01 Tasso d'interesse

La Banca offre Erogazioni fissando il Tasso Fisso e il Margine Fisso per periodi non inferiori a 4 (quattro) anni in caso di rimborso rateale.

3.01A Regime del Tasso Fisso

- (a) Sugli importi erogati e non ancora rimborsati per i quali la Regione ha richiesto l'applicazione del Regime del Tasso Fisso saranno a carico della Regione stessa, per tutta la durata del relativo Prestito, gli interessi calcolati al tasso nominale annuo in vigore al momento della Comunicazione per operazioni della Banca aventi caratteristiche analoghe a quelle che formano oggetto del presente Contratto per quanto riguarda gli euro e la relativa durata.
- (b) Ciascun tasso di interesse sarà applicato per periodi successivi consecutivi di sei mesi ciascuno avente inizio ad una Data di Pagamento e termine alla Data di Pagamento immediatamente successiva, fermo restando che, in relazione a ciascuna erogazione, il primo periodo per l'applicazione del Regime del Tasso Fisso avrà inizio a partire dalla relativa Data di Erogazione ovvero dalla relativa Data di Effettiva Erogazione e termine alla Data di Pagamento Tasso Fisso immediatamente successiva.

- (c) Gli interessi maturati sugli importi sottoposti al Regime del Tasso Fisso saranno corrisposti in via posticipata, alle Date di Pagamento e, per la prima volta in relazione a ciascuna erogazione, a fronte della Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Erogazione ovvero dalla relativa Data di Effettiva Erogazione.

3.01B Regime del Tasso Variabile

- (a) Sugli importi erogati e non ancora rimborsati per i quali la Regione ha richiesto l'applicazione del Regime del Tasso Variabile saranno a carico della Regione gli interessi calcolati sulla base di un tasso EURIBOR (quale definito all'Allegato D), offerto per una durata di sei mesi e rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) due Giorni Lavorativi TARGET immediatamente precedenti la data di inizio di ciascun Periodo di Riferimento (quale di seguito definito) ovvero, esclusivamente in relazione al Primo Periodo di Riferimento (quale di seguito definito) immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione ovvero Data di Effettiva Erogazione aumentato ovvero diminuito del numero di punti base comunicato dalla Banca alla Regione nella Comunicazione (tale numero di punti base di seguito denominato "**MARGINE FISSO**").

Ciascun tasso di interesse sarà applicato per periodi successivi consecutivi aventi inizio a partire da ciascuna delle date indicate all'articolo 5.03 (ciascun tale periodo di seguito denominato "**PERIODO DI RIFERIMENTO**").

Qualora la Data di Erogazione non coincida con la data di inizio di un Periodo di Riferimento, il primo periodo di riferimento (di seguito denominato "**PRIMO PERIODO DI RIFERIMENTO**") decorrerà dalla Data di Erogazione fino alla data di inizio di un Periodo di Riferimento.

Il tasso d'interesse applicabile alla relativa Erogazione per il Primo Periodo di Riferimento sarà pari all'Euribor (quale definito all'Allegato D) interpolato sulla base dei giorni effettivamente trascorsi dalla data d'inizio del Primo Periodo di Riferimento e la data d'inizio del Periodo di Riferimento successivo, aumentato ovvero diminuito del Margine Fisso.

Il tasso d'interesse applicato per il Primo Periodo di Riferimento nonché per ciascun Periodo di Riferimento sarà comunicato dalla Banca alla Regione nei dieci giorni successivi alla data d'inizio del Primo Periodo di Riferimento ovvero del rispettivo Periodo di Riferimento e rimarrà in vigore durante tutto il Primo Periodo di Riferimento ovvero tutto il Periodo di Riferimento in questione.

3.02 Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in euro dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto, sarà a carico della Regione stessa sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sommando 200 punti base (2 %) all'EURIBOR, offerto per una durata di un mese e quindi di mese in mese.

Tuttavia, l'interesse di mora in relazione ad un'Erogazione Tasso Fisso dovrà essere calcolato ad un interesse annuale pari all'interesse di cui all'articolo 3.01A ed aumentato di 25 punti base (0,25%), qualora l'interesse annuale ecceda, in relazione al relativo periodo, l'interesse indicato nel precedente paragrafo.

Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'articolo 10. -

ARTICOLO 4

RIMBORSO NORMALE ED ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO

4.01 Rimborso normale

La Regione rimborserà il capitale relativo a ciascuna Erogazione secondo le modalità confermate dalla Banca nella Comunicazione e confermate dal piano di ammortamento ai sensi del precedente articolo 1 paragrafo 04.

Ciascun piano di ammortamento relativo a ciascuna Erogazione sarà determinato dai seguenti elementi:

- (a) in caso di Erogazione Tasso Fisso, le rate saranno calcolate secondo il metodo (i) delle rate semestrali costanti per capitale (salvo l'eventuale arrotondamento), ovvero (ii) delle rate semestrali costanti per capitale ed interessi;
- (b) in caso di Erogazione Tasso Variabile, le rate saranno calcolate secondo il metodo delle rate semestrali costanti per capitale (salvo l'eventuale arrotondamento).

La prima rata di ammortamento scadrà non oltre la prima Data di Pagamento immediatamente successiva ovvero coincidente con il compimento di un periodo fino ad un massimo di 4 (quattro) anni, calcolato a partire dalla Data di Erogazione.

L'ultima rata di ammortamento scadrà non oltre la Data di Pagamento immediatamente successiva ovvero coincidente con il compimento di un periodo di non meno di quattro (4) anni e non più di 25 (venticinque) anni, calcolato a partire dalla Data di Erogazione.

4.02 Estinzione anticipata

4.02A Estinzione anticipata volontaria

L'estinzione anticipata volontaria del Prestito è sottoposta alle condizioni ed alle modalità di cui al presente articolo 4.02A.

4.02A(1) Regime del Tasso Fisso

- (a) La Regione potrà procedere all'estinzione anticipata totale o parziale della quota del Prestito regolata secondo il Regime del Tasso Fisso, a condizione che la Regione stessa risarcisca alla Banca le perdite che ne conseguono per quest'ultima come determinate in conformità alle successive lettere (b) e (c) del presente articolo 4.02A(1). A tal fine, e limitatamente alla disciplina dell'estinzione anticipata, la Banca e la Regione si danno reciprocamente atto che l'indennità determinata forfetariamente in conformità alle successive lettere (b) e (c) del presente articolo 4.02A(1) sarà da considerarsi liberatoria.

- (b) La Regione corrisponderà alla Banca, per ciascuna scadenza, una somma pari alla differenza che risulterebbe a sfavore della Banca fra la quota di interessi che le sarebbe stata dovuta per il periodo residuo sino alla relativa Data di Estinzione qualora la quota del Prestito non fosse estinta anticipatamente e la quota di interessi di un finanziamento nella stessa moneta e con le medesime caratteristiche finanziarie della quota del Prestito da estinguere anticipatamente, quali la scadenza finale del Prestito, il tipo di ammortamento e la periodicità dei pagamenti (di seguito denominato "**FINANZIAMENTO DI REIMPIEGO**").

Il tasso nominale d'interesse del Finanziamento di Reimpiego sarà quello della Banca in vigore un mese prima della data dell'estinzione anticipata per la moneta considerata (di seguito denominato "**TASSO DI REIMPIEGO**"), diminuito di quindici punti base (0,15 %).

La Banca e la Regione a tal fine riconoscono che i tassi d'interesse praticati dalla Banca sono adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali secondo quanto previsto dallo Statuto della Banca stessa.

- (c) Ogni somma dovuta, una volta calcolata come sopra precisato, sarà pagabile alla Banca al suo valore attuale alla data dell'estinzione anticipata; il tasso di attualizzazione applicato sarà pari al Tasso di Reimpiego.

Ai fini del calcolo di cui sopra si terrà conto della differenza di tasso o di durata di ciascuna Erogazione effettuata dalla Banca alla Regione a valere sul presente Contratto.

- (d) La Regione, ove intenda procedere all'estinzione anticipata, dovrà farne espressa richiesta alla Banca (di seguito denominata "**RICHIESTA DI ESTINZIONE ANTICIPATA**") con almeno un mese di preavviso, tenuto conto che l'estinzione anticipata potrà essere effettuata esclusivamente in occasione delle Date di Pagamento.

La Banca, in un Giorno Lavorativo a Lussemburgo non oltre il quindicesimo giorno precedente la Data di Pagamento dell'ammontare oggetto della relativa estinzione anticipata, comunicherà per iscritto alla Regione l'ammontare dovuto alla Banca stessa, anche, ove previsto, a titolo di indennità, a seguito della Richiesta di Estinzione Anticipata. La Regione comunicherà per iscritto entro (i) le ore 16:00 (ora di Lussemburgo) del giorno stesso in cui riceverà la comunicazione della Banca, qualora tale comunicazione sia stata inviata entro le ore 14:00 (ora di Lussemburgo) di un Giorno Lavorativo, ovvero entro (ii) le ore 11:00 (ora di Lussemburgo) del giorno successivo a quello in cui la Regione riceverà la comunicazione della Banca, qualora tale comunicazione sia stata inviata dopo le ore 14:00 (ora di Lussemburgo) di un Giorno Lavorativo ovvero sia stata inviata in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la conferma della propria volontà di procedere all'estinzione anticipata alle condizioni comunicate dalla Banca stessa (di seguito denominata "**CONFERMA**") o meno.

L'estinzione anticipata richiesta dalla Regione non potrà aver luogo qualora la Regione abbia espressamente rinunciato ad esso ovvero qualora la Regione stessa non abbia comunicato la Conferma entro il termine suddetto.

L'estinzione anticipata ed il pagamento dell'indennità di cui alla precedente lettera (c) saranno effettuati dalla Regione alla Banca alla data indicata come sopra.

Resta inteso che, nel caso in cui il tasso del Finanziamento di Reimpiego risultasse superiore a quello applicato alla quota del Prestito da estinguere anticipatamente, la Regione non dovrà corrispondere alcuna indennità alla Banca né la Banca dovrà alcun importo alla Regione.

4.02A(2) Regime del Tasso Variabile

- (a) La Regione ha la facoltà di procedere all'estinzione anticipata totale o parziale della quota del Prestito secondo il Regime del Tasso Variabile, senza pagamento di alcuna indennità.
- (b) L'eventuale estinzione anticipata potrà essere effettuata, con un preavviso di almeno un mese, esclusivamente alla data di inizio di un Periodo di Riferimento Tasso Variabile.

4.02B Estinzione anticipata obbligatoria

4.02B(1) Prepagamento per riduzione costi del Programma

Qualora, per qualunque ragione, il costo totale del Programma diminuisca rispetto a quanto indicato alla Premessa ad un importo che faccia sì che il Credito risulti superiore al 50% (cinquanta per cento) di tale costo effettivo del Programma medesimo, a fronte di richiesta scritta della Banca trasmessa con un preavviso di almeno trenta (30) giorni, la Regione sarà tenuta a rimborsare alla Banca alla data indicata nella relativa comunicazione quella frazione del debito residuo del Programma pari alla differenza tra la percentuale rappresentata dal totale del Credito rispetto al costo effettivo del Programma ed il 50% (cinquanta per cento) (**"IMPORTO DA RIMBORSARE OBBLIGATORIAMENTE"**). La Regione dovrà corrispondere unitamente all'Importo da Rimborsare Obbligatoriamente in linea capitale anche gli interessi maturati sul predetto importo ai sensi del Contratto sino alla data di effettivo versamento alla Banca. Nel caso di rimborso anticipato obbligatorio troverà applicazione l'articolo 5 e non si applicheranno altresì le disposizioni dell'articolo 10.05 e dell'articolo 4.02A.

4.02B(2) Pari passu in prepagamento di contratti di finanziamento

Qualora per qualsiasi motivo, la Regione proceda all'estinzione anticipata volontaria di tutto o parte di un finanziamento con una durata originaria superiore a 5 (cinque) anni, e, secondo il ragionevole giudizio della Banca tale estinzione anticipata possa avere conseguenze negative sulla capacità finanziaria della Regione, la Banca stessa ha la facoltà di richiedere per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi alla Regione di procedere a rimborsare alla Banca alla data indicata nella relativa comunicazione una frazione del debito residuo del Finanziamento pari al rapporto tra la somma oggetto di detta estinzione anticipata e l'ammontare totale dei prestiti contratti ad oltre 5 (cinque) anni dalla Regione ed ancora in ammortamento al momento dell'estinzione anticipata.

La Regione dovrà corrispondere unitamente all'importo da rimborsare in linea capitale anche gli interessi maturati sul predetto importo ai sensi del Contratto sino alla data di effettivo versamento alla Banca. Nel caso di rimborso anticipato obbligatorio previsto dal presente comma troverà applicazione l'articolo 5 e non troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 4.02A e dell'articolo 10.05.

Non si considera come estinzione anticipata, agli effetti del presente articolo 4.02(B), la restituzione avanti scadenza di un finanziamento contratto ad oltre 5 (cinque) anni, effettuata a valere sul ricavato di un nuovo finanziamento la cui scadenza finale di ammortamento non sia anteriore a quella prevista per il prestito che viene rimborsato in anticipo, nonché la restituzione avanti scadenza di un finanziamento contratto a seguito di un rifinanziamento che la Regione abbia dovuto effettuare in conseguenza di un adempimento ad un obbligo di legge previsto dall'ordinamento giuridico italiano.

Ai sensi del presente articolo, per **"finanziamento"** si intende ogni mutuo, prestito obbligazionario o qualsiasi altra forma di indebitamento finanziario o di pagamento o di rimborso di somme di denaro..

4.02B(3) Prepagamento in caso di Evento di Mutamento Normativo

Nel caso in cui si verifichi o si stia per verificare un Evento di Mutamento Normativo con riferimento alla Regione, ovvero nel caso in cui la Banca ritenga ragionevolmente che si sia verificato o che si stia per verificare un Evento di Mutamento Normativo, la Banca potrà, previo avviso alla Regione, cancellare il Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito, unitamente agli interessi maturati sul predetto importo ed ogni altra somma dovuta ai sensi del Contratto.

Ai sensi del presente Contratto, per "EVENTO DI MUTAMENTO NORMATIVO" si intende l'emanazione, la promulgazione, l'esecuzione o la ratifica o qualsiasi mutamento o modifica a qualsiasi legge, disposizione o regolamento (o nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, disposizione o regolamento) che si sia verificata dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto che a giudizio della Banca comporti o possa ragionevolmente comportare un Evento Materiale Rilevante.

4.02C Modalità del rimborso anticipato obbligatorio

La Regione dovrà effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4.02B, unitamente agli interessi ovvero ad altre somme che siano dovute e che non siano ancora state pagate nonché all'indennità di cui all'articolo 4.02D che segue, alla data specificata dalla Banca nella richiesta di rimborso, che non potrà cadere nei trenta (30) giorni successivi alla data di tale richiesta.

4.02D Indennità per rimborso anticipato

Qualora si verifichi un evento di cui all'articolo 4.02B, fatta eccezione per gli eventi di cui agli articoli 4.02B(1) e 4.02B(2), (di seguito, collettivamente gli "EVENTI INDENNIZZABILI"), l'indennità, ove prevista, dovrà essere determinata ai sensi di quanto disposto all'articolo 4.02A per Erogazioni Tasso Fisso.

Inoltre, nell'ipotesi in cui, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4.02B la Regione ripaga un'Erogazione ad una data diversa dalla relativa Data di Pagamento, la Regione dovrà indennizzare la Banca per un ammontare pari alla somma documentata dalla Banca che si rende necessaria per compensare la stessa Banca del ricevimento di tali ammontari ad una data diversa da una Data di Pagamento.

4.03 Rimborsi parziali

Qualora la Regione rimborsi parzialmente un'Erogazione, l'ammontare prepagato dovrà essere imputato pro quota in capo a ciascuna rata ancora non ripagata.

Un ammontare prepagato non potrà essere oggetto di un nuovo prestito. Il presente articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 10.

ARTICOLO 5

PAGAMENTI

5.01 Domiciliazione dei pagamenti

La Regione verserà tutte le somme dovute in forza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione a credito del conto o dei conti della Banca che la Banca stessa le indicherà con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso rispetto alla prima Data di Pagamento. Ogni eventuale cambiamento dei suddetti conti sarà comunicato dalla Banca alla Regione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso rispetto alla prima Data di Pagamento interessata da tale cambiamento.

Il termine di cui sopra non si applica nei casi di cui al successivo articolo 10.

5.02 Conteggio dei giorni

Tutti gli importi relativi a frazioni d'anno di cui la Regione sarà debitrice verso la Banca in virtù del presente Contratto, riguardanti Erogazioni Tasso Variabile e dovuti a titolo d'interessi, di commissione, di indennità o di penalità, saranno calcolati per il numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni.

Ogni altro importo relativo a frazioni d'anno di cui la Regione sarà debitrice verso la Banca in virtù del presente Contratto sarà calcolato sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni.

5.03 Date di Pagamento

La Regione pagherà alla Banca le somme dovute a titolo di interessi e capitale e regolate secondo il Regime del Tasso Fisso ai sensi del presente Contratto, alle date semestrali confermate dalla Banca nella Comunicazione ai sensi del presente Contratto e degli Atti di Erogazione (di seguito singolarmente denominata "DATA DI PAGAMENTO" e collettivamente "DATE DI PAGAMENTO") >.

Sugli importi regolati secondo il Regime del Tasso Variabile, le Date di Pagamento coincideranno con le date semestrali di inizio di un Periodo di Riferimento Tasso Variabile.

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Contratto, e fatti salvi i termini di adempimento previsti dalla legge, la Regione pagherà alla Banca le altre somme dovute ai termini del presente Contratto e degli Atti di Erogazione nei sette (7) giorni successivi alla ricezione da parte della Regione della richiesta della Banca.

Qualora un pagamento debba essere effettuato dalla Regione ai termini del presente Contratto o degli Atti di Erogazione in un giorno non lavorativo per il sistema di regolamento TARGET, tale pagamento sarà effettuato:

- (a) In caso di Erogazione Tasso Fisso, il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 01; ovvero
- (b) in caso di Erogazione Tasso Variabile ed in tutti gli altri casi:
 - (i) il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo; ovvero
 - (ii) qualora tale Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo cadesse nel mese solare successivo rispetto a quello in cui cade la data di pagamento iniziale, il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente precedente,

in entrambi i casi sub (i) e sub (ii) con corrispondente aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 01.

5.04 Imputazione dei pagamenti

Fatto salvo quanto previsto nei successivi capoversi del presente articolo 5.04, ogni e qualsiasi pagamento effettuato dalla Regione alla Banca ai sensi del presente Contratto sarà imputato innanzitutto al rimborso delle spese, indennità, penalità e commissioni, quindi al pagamento degli eventuali interessi di mora complessivamente maturati, degli interessi corrispettivi ed infine al rimborso in conto capitale, salva diversa determinazione della Banca.

Ogni e qualsiasi pagamento effettuato dalla Regione alla Banca ai sensi dell'articolo 4.02A del presente Contratto sarà imputato innanzitutto al rimborso delle spese,

indennità, penalità e commissioni, quindi al pagamento degli eventuali interessi di mora complessivamente maturati; degli interessi corrispettivi ed infine al rimborso in conto capitale, a decurtazione proporzionale delle rate di ammortamento non ancora scadute.

Nel caso in cui si verifichi un evento di cui agli articoli 10.01, 10.02, 10.03, 11 ovvero in caso di rimborso anticipato obbligatorio ai sensi dell'articolo 4.02B, ogni e qualsiasi pagamento effettuato dalla Regione alla Banca ai sensi del presente Contratto sarà imputato innanzitutto al pagamento degli eventuali interessi di mora complessivamente maturati, al rimborso delle spese, indennità, penalità e commissioni, quindi al pagamento degli interessi corrispettivi ed infine al rimborso in conto capitale, in ordine cronologico inverso, a partire dalla rata finale di ammortamento.

5.05 Compensazione

La Banca ha la facoltà di compensare ogni obbligazione scaduta ad essa dovuta dalla Regione ai sensi del presente Contratto con ogni obbligazione (scaduta o non) dovuta dalla Banca alla Regione indipendentemente dal luogo di pagamento, dalla relativa filiale o dalla valuta di ciascuna obbligazione. Qualora le obbligazioni siano in valuta diversa, la Banca potrà convertire ciascuna obbligazione ai fini della compensazione al tasso di cambio di mercato applicato nel corso della sua attività ordinaria. Nel caso in cui una delle obbligazioni non sia liquida o accertata, la Banca potrà effettuare la compensazione per un importo da essa stimato, secondo buona fede, pari all'ammontare di detta obbligazione.

ARTICOLO 6

IMPEGNI PARTICOLARI

6.01 Utilizzazione del ricavato del Prestito

La Regione utilizzerà il ricavato del Prestito esclusivamente per il finanziamento del Programma.

La Regione dovrà assicurare che ha a sua disposizione i fondi, diversi da quelli assicurati dalla Banca, di cui alla Premessa (17) e che tali fondi saranno utilizzati, per quanto richiesto, al fine di finanziare il Programma.

6.02 Realizzazione del Programma

La Regione si impegna a realizzare integralmente il Programma in conformità alle disposizioni della Descrizione Tecnica, come di volta in volta modificata con il consenso della Banca, e la sua esecuzione sarà completata entro le date previste nella Descrizione Tecnica medesima.

Con particolare riferimento agli interventi da realizzarsi in contesti urbani, la Regione si impegna a realizzare il Programma nel rispetto del piano regolatore generale e di ogni altro strumento di programmazione urbanistica di volta in volta in vigore.

6.03 Copertura dell'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario

Qualora si prevedesse per la realizzazione del Programma un fabbisogno finanziario superiore a quello indicato nelle Premesse al presente Contratto, la Regione provvederà affinché la copertura delle maggiori spese venga assicurata, senza ricorso alla Banca, in modo da consentire la realizzazione del Programma conformemente alle disposizioni della Descrizione Tecnica. Il piano di copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario sarà comunicato alla Banca appena possibile.

6.04 Appalti e commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi

La Regione farà ricorso, per gli appalti e le commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi, destinati all'esecuzione del Programma (i) a procedure conformi alle direttive del Consiglio dell'Unione europea applicabili al Programma stesso ovvero, qualora le suddette direttive non siano applicabili al Contratto, (ii) a procedure che rispettino in maniera soddisfacente per la Banca criteri di economicità ed efficienza.

6.05 Assicurazione

Le opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il Programma dovranno formare oggetto di adeguata copertura assicurativa presso primaria compagnia e/o mutua d'assicurazione nella misura e secondo le modalità abituali per tale tipo di opera.

6.06 Manutenzione

Le opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il Programma formeranno oggetto di lavori di manutenzione, di riparazione ed eventualmente di rifacimento o di revisione necessari per il mantenimento o il ripristino delle loro normali capacità di utilizzo.

6.07 Utilizzo del Programma

La Regione si impegna, ove di propria competenza e per quanto nel proprio controllo e ai sensi della normativa vigente ad essa applicabile, a mantenere la proprietà ed il possesso delle opere, degli impianti e dei macchinari costituenti il Programma e ad assicurare la loro continua utilizzazione secondo la destinazione originaria per tutta la durata del prestito di cui al presente Contratto, salvo previo accordo scritto della Banca.

La Banca potrà rifiutare il proprio accordo solo qualora essa consideri che la proposta modifica della situazione da essa presa in esame sia tale da nuocere ai suoi interessi di creditrice della Regione o che il Programma non possa più essere oggetto di un finanziamento della Banca ai sensi dell'articolo 267 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Qualora, per qualsiasi motivo in qualunque momento, un intervento facente parte del Programma:

- (a) non possa più essere oggetto di un finanziamento della Banca ai sensi dell'articolo 267 del Trattato che istituisce la Comunità europea o degli articoli 18, 20 e 21 dello Statuto della Banca o non sia più rispondente ai criteri di ammissibilità al finanziamento della Banca; ovvero
- (b) sia escluso dal Programma o comunque non sia più oggetto di finanziamento da parte dei Fondi strutturali in conformità alla Decisione,

la Regione si impegna a fare quanto possibile per destinare le somme inizialmente destinate a tale intervento ad altri interventi facenti parte del Programma nel termine di dodici mesi dal verificarsi di uno degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) o (b) ovvero in occasione della Relazione annuale di esecuzione di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, a meno che la Regione non preferisca avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 4 paragrafo 02.

Qualora il riutilizzo nel termine di cui al precedente comma non sia possibile ovvero decorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà all'immediato rimborso anticipato delle somme resesi disponibili, fatta salva la facoltà della Banca di accettare una soluzione alternativa soddisfacente ad insindacabile giudizio della Banca stessa.

6.08 Ambiente

La Regione si impegna a realizzare e gestire il Programma in conformità alla normativa applicabile, comunitaria, nazionale e regionale nonché agli accordi internazionali applicabili in materia di protezione dell'Ambiente, nonché ad ottenere le autorizzazioni a tal fine necessarie dalle relative autorità competenti. La Regione, inoltre, si obbliga a fornire alla Banca, su richiesta di quest'ultima, evidenza della documentazione comprovante la summenzionata conformità e, tal fine, la Regione si impegna a procurare tale evidenza a richiesta della Banca e a trasmettere alla Banca qualsiasi informazione e documentazione che riceva a tal proposito.

Ai fini del presente Contratto, il termine "AMBIENTE" significa:

- (a) fauna e flora;
- (b) suolo, acque, clima e paesaggio; e
- (c) patrimonio culturale e ambiente urbano;

nella misura in cui tali elementi possano influenzare il benessere dell'uomo.

6.09 Aiuti di Stato

La Regione si impegna, per tutta la durata del Prestito, a far sì che il Programma sia realizzato nel rispetto della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

6.10 Servitù e permessi

La Regione si impegna a mantenere in essere tutti le servitù (in particolare d'uso e di passaggio) ed i permessi necessari per l'esecuzione e la gestione del Programma.

6.11 Obblighi di legge

La Regione si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili alla sua attività e/o alla realizzazione Programma la cui violazione comporti o possa ragionevolmente comportare un Evento Materiale Rilevante.

6.12 Situazione riepilogativa delle assegnazioni e riutilizzo per mancata approvazione

La Regione invierà alla Banca un'informativa annuale ed un rapporto di valutazione a medio termine in merito alla situazione riepilogativa delle iniziative finanziate nell'ambito del Programma, secondo quanto meglio precisato al punto 3 della Descrizione Tecnica, Sezione A.2.

La Banca avrà il diritto di rivedere ogni 3 (tre) anni la procedura di assegnazione dei fondi oggetto del Prestito in accordo con la Regione.

La Banca, dopo aver richiesto direttamente alla Regione maggiori informazioni, potrà, nel proprio insindacabile giudizio, comunicare per iscritto alla Regione di non approvare l'assegnazione.

In tal caso, la Regione farà quanto possibile per destinare entro dodici mesi da tale ultima Erogazione, tutte le somme disponibili al finanziamento di altre iniziative che presentino caratteristiche analoghe a quelle che hanno giustificato l'intervento della Banca

ai sensi del presente Contratto, a meno che la Regione non preferisca avvalersi della facoltà prevista al precedente articolo 4 paragrafo 02.

6.13 Visite

La Regione farà sì che sia consentito alle persone designate dalla Banca di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nel Programma e di procedere alle verifiche che potranno ragionevolmente ritenere opportune, facilitando il loro compito.

La Banca avrà il diritto di essere invitata, in qualità di osservatore, alle riunioni del comitato di sorveglianza di cui agli art. 63-65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (di seguito, il "**COMITATO DI SORVEGLIANZA**").

6.14 Trasferimenti dei beni della Regione

Qualora la Regione intenda trasferire, alienare e/o comunque cedere, direttamente od indirettamente, in una o più operazioni correlate o meno tra loro e che abbiano carattere straordinario rispetto alla gestione ordinaria da parte della Regione del proprio patrimonio, in parte o in tutto, attività o beni della Regione che comportino una diminuzione sostanziale del patrimonio della stessa Regione (di seguito "**CESSIONE**") informerà preventivamente per iscritto la Banca.

Qualora i proventi della Cessione non vengano utilizzati dalla Regione (i) per pagamenti in conto capitale o interessi in relazione ad operazioni di indebitamento in essere ovvero (ii) per il finanziamento di investimenti aventi un valore sostanzialmente equivalente ai beni o alle attività oggetto della Cessione, la Regione sarà tenuta a consultarsi con la Banca, su richiesta di quest'ultima, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta in tal senso fattane dalla Banca. A tal fine, la Banca ha la facoltà di richiedere, e la Regione sarà tenuta a comunicare alla Banca, ogni informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere circa la situazione finanziaria della Regione e le conseguenze della Cessione sugli impegni finanziari assunti della Regione nei confronti della Banca alla firma del presente Contratto.

Qualora la Banca reputi, a proprio insindacabile giudizio, che la Cessione possa avere conseguenze negative sulla capacità finanziaria della Regione, la stessa Banca ha la facoltà di chiedere la costituzione di garanzie ovvero modifiche al presente Contratto soddisfacenti secondo il proprio discrezionale giudizio ovvero una soluzione alternativa soddisfacente per la Banca stessa.

Qualora nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta della Banca ai sensi del precedente paragrafo, la Regione non abbia costituito garanzie di gradimento della Banca ovvero non siano state concordate modifiche al presente Contratto ovvero all'Atto di Erogazione soddisfacenti ad insindacabile giudizio della Banca ovvero una soluzione alternativa soddisfacente per la Banca stessa, la Banca ha la facoltà di chiedere il rimborso anticipato con effetto immediato del residuo importo del Finanziamento ai sensi del successivo articolo 10.01B unitamente agli interessi maturati sul predetto importo ed ogni altra somma dovuta ai sensi del Contratto.

Per diminuzione sostanziale si intenderà una diminuzione conseguente a un trasferimento, alienazione e/o cessione di attività o beni per un valore complessivo nominale per l'intera durata del Prestito superiore al 5% delle immobilizzazioni risultanti dall'ultimo bilancio.

6.15 Parità di trattamento

Salvo ed impregiudicato quanto previsto all'articolo 7 paragrafo 03, qualora, in relazione ad altri contratti di finanziamento stipulati dalla Regione, la Regione stessa si sia impegnata a mantenere rapporti o parametri finanziari - incluso il livello di "rating" assegnato eventualmente da primarie agenzie internazionali di valutazione - più stringenti o comunque non previsti dal presente Contratto dal cui mancato mantenimento derivi per la Regione un'obbligazione di estinzione anticipata o di concessione di garanzie ovvero la sospensione o l'annullamento di ulteriori erogazioni, ovvero una situazione di inadempimento, la Regione si impegna a informare la Banca e, se rilevante per quest'ultima, ad esigere una modifica del presente Contratto al fine di prevedere un trattamento uguale o equivalente ad insindacabile giudizio della Banca stessa.

6.16 Impegni generali relativi al Programma

- (a) La Regione si impegna a verificare l'adempimento da parte dei beneficiari finali delle disposizioni comunitarie di volta in volta applicabili, con particolare riferimento alla normativa ambientale, degli aiuti di stato e di appalti pubblici.
- (b) La Regione si impegna, per tutta la durata del Prestito, a non destinare il ricavato del Prestito ad interventi per i quali sia richiesta una Valutazione di Impatto Ambientale ovvero una valutazione di biodiversità prevista dalla legislazione comunitaria o nazionale in materia, senza il preventivo consenso dell'autorità competente al riguardo e senza aver prima reso disponibile al pubblico il Non-Technical Summary.
- (c) La Regione si impegna a conservare e mantenere aggiornata tutta la documentazione rilevante (ivi inclusi studi ambientali relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale, i Non-Technical Summaries, le Valutazioni Natura/Biodiversità ovvero documentazione equivalente al fine di dare evidenza del rispetto della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli), la quale dovrà essere consegnata alla banca su richiesta di questa, e rimanendo inteso che, nel caso in cui la Banca richieda tale documentazione, la Regione dovrà consegnare alla Banca senza ritardo tutti i documenti richiesti per iscritto dalla Banca conformemente alla policy di trasparenza pubblica della Banca relativa alle risposte a richieste esterne di informazioni.
- (d) Entro la fine del mese di aprile 2011, la regione dovrà consegnare alla banca una lista dettagliata delle opere finanziate o finanziabili ai sensi del presente Contratto, unitamente al calendario specifico per la realizzazione di ciascuna di tali opere.
- (e) La Regione informerà la Banca delle riunioni con i relativi comitati di supervisione, alle quali la Banca potrà partecipare in qualità di osservatore.
- (f) La Regione presterà alla Banca tutta l'assistenza necessaria nel caso in cui la Banca ritenga necessaria una valutazione di medio termine (non più tardi del 31 luglio 2012) al fine di valutare i progressi e l'ambito degli interventi, eventuali modifiche e possibili misure di mitigazione.

6.17 Dichiarazioni e garanzie

La Regione rende alla Banca le dichiarazioni e garanzie relative alle circostanze di seguito indicate nel presente articolo 6.17. La Regione dà atto che la Banca ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere, corrette e accurate alla data di sottoscrizione del presente Contratto ovvero alla diversa data in cui esse vengano ripetute ai sensi dell'ultimo paragrafo del presente articolo 6.17.

- (a) La Regione è una regione regolarmente costituita secondo la legge italiana ed ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed ogni necessario atto o delibera è stata assunta da parte dei propri organi

sociali per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto.

- (b) Le obbligazioni derivanti in capo alla Regione dal presente Contratto sono valide, efficaci, vincolanti ed opponibili ai terzi.
- (c) La conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte della Regione delle obbligazioni ad essa derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
 - (i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge applicabile, statuto, disposizione o regolamento, o qualsiasi sentenza, decreto e/o autorizzazione a cui la Regione sia soggetta;
 - (ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante la Regione la cui violazione comporti o possa ragionevolmente comportare un Evento Materiale Rilevante.
- (d) Il bilancio della Regione in relazione a ciascun relativo esercizio sociale è stato predisposto in conformità ai bilanci degli anni precedenti ed esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico e di esercizio del relativo periodo di riferimento e rivela accuratamente (incluso con opportune riserve) tutte le posizioni debitorie (attuali e potenziali) della Regione.
- (e) Non si è verificato nessun Evento Materiale Rilevante nei confronti della Regione.
- (f) Non si è verificato né permane senza essere stato rimediato od oggetto di rinuncia nessun evento o circostanza che costituisce un evento di cui agli articoli 4.02B, 10.01, 10.02 ovvero 10.03.
- (g) Non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né la Regione è a conoscenza del fatto che tale attività è pendente nei confronti della stessa dinanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento, ove conclusosi o risolto negativamente per la Regione, possa ragionevolmente comportare un Evento Materiale Rilevante, né sussiste nei confronti della Regione un giudizio o un lodo arbitrale sfavorevole già pronunciato.
- (h) La Regione ha la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dei beni che vincola e che intende vincolare ai sensi del presente Contratto e alla data di sottoscrizione del presente Contratto, i propri beni sono liberi da qualunque vincolo, onere o gravame.
- (i) Nessuna delle obbligazioni di pagamento assunte dalla Regione ai sensi del presente Contratto è postergata ad alcuna altra obbligazione della Regione verso altre parti, e ciascuna di tali obbligazioni si colloca almeno nello stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati, salvo per quelle obbligazioni assunte nell'ordinaria attività (in conformità alle leggi) che beneficiano per legge di diritti di prelazione.
- (k) La Regione ha ottenuto tutte le autorizzazioni, licenze e permessi (di seguito congiuntamente denominati "AUTORIZZAZIONI") per la realizzazione del Programma.

Le dichiarazioni e garanzie sopra elencate sono rese per l'intera durata del Contratto e si considerano ripetute alla data di ciascuna Data di Erogazione ed a ciascuna Data di Pagamento.

ARTICOLO 7

GARANZIE

7.01 Iscrizione nel bilancio e Mandato di Pagamento

A garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dalla Regione in forza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione, la Regione si impegna a iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione, alle scadenze previste.

In relazione a tale garanzia, la Regione stessa si impegna a vincolare specificamente ed irrevocabilmente a favore della Banca le somme dovute alla Banca stessa a valere sul presente Contratto e sui conseguenti Atti di Erogazione, ed all'uopo a dare mandato irrevocabile al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento, conseguenti agli Atti di Erogazione, per tutta la durata del Prestito, alle relative scadenze, anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento, autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate iscritte nel Titolo I del bilancio regionale, con precedenza su ogni altro pagamento (di seguito denominato "MANDATO DI PAGAMENTO").

La Regione inoltre farà sì che il costituito istituto tesoriere prenda atto delle pattuizioni dell'Atto di Erogazione e delle disposizioni contenute nel Mandato di Pagamento ed assuma, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono, ivi compreso quello di accendere, in mancanza di disponibilità di cassa, anticipazioni di cassa ai sensi del primo comma dell'articolo 54 della Legge Regionale di Contabilità. Il Mandato di Pagamento irrevocabile rimarrà fermo e valido anche nei confronti di qualsiasi successore che potrà essere nominato dal tesoriere della Regione a cui il presente mandato irrevocabile dovrà essere comunicato dal tesoriere uscente.

La Regione si impegna altresì irrevocabilmente ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongono al futuro istituto tesoriere ovvero ai futuri istituti tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo 7 paragrafo 01.

7.02 Credit Rating

- A. La Regione conferma che alla data odierna il credit rating del proprio debito a medio e lungo termine non subordinato e non garantito, quale pubblicato da Fitch Ratings Ltd. e Moody's Investors Services Inc. e classificato, rispettivamente, al livello "AA-" e "A1".
- B. La Regione si impegna, per tutta la durata del Finanziamento, a far monitorare il credit rating del proprio debito a medio e lungo termine non subordinato e non garantito da parte di almeno una agenzia fra Fitch Ratings Ltd. e/o Standard and Poor's Corporation e/o Moody's Investors Services Inc. ovvero altra primaria agenzia di rating che dovesse sostituirla per effetto di successione legale ovvero altra primaria agenzia di rating accettata per iscritto dalla Banca.
- C. Qualora
 - (a) il credit rating del debito a medio e lungo termine non subordinato e non garantito della Regione, quale pubblicato da Fitch Ratings Ltd. ovvero da Moody's Investors Services Inc., subisca un declassamento e risulti pertanto inferiore, rispettivamente, ad "A-" o "A3";
 - (i) se il monitoraggio è effettuato da due agenzie di rating, anche per una sola di esse;

(ii) se il monitoraggio è effettuato da tre agenzie di rating, per due di esse;

ovvero

(b) Fitch Ratings Ltd. o Moody's Investors Services Inc. o altra agenzia di rating accettata per iscritto dalla Banca cessino di pubblicare il credit rating del debito a medio e lungo termine non subordinato e non garantito della Regione, senza che l'agenzia di rating che ha cessato tale pubblicazione sia stata sostituita da altra primaria agenzia di rating accettata per iscritto dalla Banca,

la Regione stessa dovrà darne immediata comunicazione alla Banca. La Regione sarà comunque tenuta a consultarsi con la Banca, su richiesta di quest'ultima, a seguito del verificarsi degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta in tal senso fattane dalla Banca.

A tal fine, la Banca ha la facoltà di richiedere, e la Regione sarà tenuta a comunicare alla Banca, ogni informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere circa la situazione finanziaria e societaria della Regione stessa al fine di comprendere in maniera dettagliata le ragioni del verificarsi degli eventi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, le prospettive d'evoluzione di breve e medio periodo delle circostanze che hanno determinato tali eventi e le conseguenze di questi ultimi sugli impegni finanziari assunti della Regione nei confronti della Banca alla firma del presente Contratto.

Qualora la Banca reputi, a proprio insindacabile giudizio, che il verificarsi di uno degli eventi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono possa avere conseguenze negative sulla capacità finanziaria della Regione, la stessa Banca ha la facoltà di chiedere la costituzione di garanzie ovvero modifiche al presente Contratto soddisfacenti secondo il proprio discrezionale giudizio ovvero una soluzione alternativa soddisfacente per la Banca stessa.

- D. Qualora nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta della Banca ai sensi del precedente punto C., la Regione non abbia costituito garanzie di gradimento della Banca ovvero non siano state concordate modifiche al presente Contratto ovvero all'Atto di Erogazione soddisfacenti ad insindacabile giudizio della Banca ovvero una soluzione alternativa soddisfacente per la Banca stessa, la Banca ha la facoltà di chiedere il rimborso anticipato con effetto immediato del residuo importo del Finanziamento ai sensi del successivo articolo 10.01B unitamente agli interessi maturati sul predetto importo ed ogni altra somma dovuta ai sensi del Contratto.
- E. In ogni caso, indipendentemente dal fatto che la Regione abbia costituito garanzie di gradimento della Banca ovvero siano state concordate modifiche al presente Contratto ovvero all'Atto di Erogazione soddisfacenti ad insindacabile giudizio della Banca ovvero una soluzione alternativa soddisfacente per la Banca ovvero che sia decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi di cui al punto D. che precede, qualora la Banca reputi, a proprio insindacabile giudizio, che il verificarsi di uno degli eventi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono possa rapidamente comportare delle significative ed inevitabili conseguenze negative sulla capacità finanziaria della Regione, la Banca si riserva il diritto di interrompere immediatamente la consultazione instaurata con la Regione ai sensi del punto C. che precede e di chiedere il rimborso anticipato con effetto immediato del residuo importo del Finanziamento ai sensi del successivo articolo 10.01B unitamente agli interessi maturati sul predetto importo ed ogni altra somma dovuta ai sensi del Contratto.

La Banca potrà avvalersi in qualsiasi momento delle facoltà e dei diritti previsti nel presente articolo 7.02, senza che nel mancato esercizio di essi possa ravvisarsi una tacita rinuncia da parte della Banca stessa.

7.03 Garanzie o privilegii a favore della Banca

Per tutta la durata del Finanziamento, qualora la Regione costituisca o accordi a terzi ipoteche, pegni, oneri o vincoli o garanzie di qualsiasi natura aggiuntivi rispetto a quelli concessi alla Banca con il presente Contratto ed i conseguenti Atti di Erogazione ovvero ogni altro atto ad essi inerenti o conseguenti, direttamente o indirettamente, per operazioni comunque destinate al proprio finanziamento a medio o lungo termine ed aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente Contratto, la Regione sarà tenuta, a semplice richiesta della Banca, a costituire, accordare o fornire senza indugio in favore di quest'ultima garanzie o privilegi che siano, ad insindacabile giudizio della Banca stessa, equivalenti a quelli costituiti, accordati o forniti a favore di terzi.

7.04 Pari passu

Per tutta la durata del Prestito, la Regione farà sì che nessuna delle obbligazioni di pagamento da essa assunta ai sensi del presente Contratto sia postergata ad alcuna altra obbligazione della stessa verso altre parti, e ciascuna di tali obbligazioni si collochi almeno nello stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati, salvo per quelle obbligazioni assunte nell'ordinaria attività (in conformità alle leggi) che beneficiano per legge di diritti di prelazione.

ARTICOLO 8

INFORMAZIONI

8.01 Informazioni concernenti il Programma

La Regione:

- (a) fornirà alla Banca le informazioni in conformità alla Descrizione Tecnica (in particolare secondo quanto disposto alla Sezione A.2.) e al presente Contratto nei termini e secondo le modalità ivi indicati. Detti termini e modalità potranno eventualmente essere modificati di comune accordo tra le Parti;
- (b) fornirà alla Banca le informazioni in conformità alla Descrizione Tecnica (in particolare secondo quanto disposto alla Sezione A.2.) e al presente Contratto nei termini e secondo le modalità ivi indicati. Detti termini e modalità potranno eventualmente essere modificati di comune accordo tra le Parti;
- (c) fornirà ed esibirà inoltre alla Banca ogni altra informazione e/o documentazione che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere con riferimento al finanziamento, le procedure di appalto, la realizzazione, la gestione e l'impatto ambientale del Programma;
- (d) conserverà e manterrà aggiornata la documentazione tecnico-ambientale relativa alle opere incluse nel Programma (ivi inclusi, *inter alia*, i "Non-Technical Summary" e gli studi ambientali relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale, i documenti relativi alla Valutazione d'Incidenza e i documenti comprovanti il rispetto delle previsioni della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli), e fornirà la stessa documentazione alla Banca entro dieci (10) giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta in tal senso;

- (e) sottoporrà prontamente alla Banca per approvazione ogni sostanziale modificazione del costo, dei disegni, piani, tempistica e programma di spesa relativi al Programma, in rapporto a quanto rappresentato alla Banca al momento della stipulazione del presente Contratto;
- (f) informerà prontamente la Banca di:
 - (i) qualsiasi azione o manifestazione che sia stata iniziata ovvero qualsiasi contestazione che sia stata avanzata da un soggetto terzo o qualsiasi protesta genuina che sia stata ricevuta dalla Regione ovvero qualsiasi procedimento che sia iniziato contro di essa in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Programma; e
 - (ii) qualsiasi fatto o evento di cui la Regione abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o danneggiare le condizioni di esecuzione o realizzazione;
- (g) invierà alla Banca in forma e sostanza soddisfacente per quest'ultima:
 - (i) una relazione annuale sullo stato di avanzamento del Programma durante la sua realizzazione, il quale dovrà essere presentato non oltre 30 (trenta) giorni dopo la chiusura di ogni periodo di relazione;
 - (ii) una relazione annuale sulle questioni ambientali;
 - (iii) una relazione sul completamento del Programma;
- (h) terrà una contabilità che consenta di individuare chiaramente le operazioni relative al finanziamento e all'esecuzione del Programma;
- (i) fornirà alla Banca, su richiesta di quest'ultima, una dichiarazione di un proprio legale rappresentante attestante il rispetto degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 6.05;
- (j) più generalmente, informerà la Banca di ogni fatto o circostanza suscettibile d'incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio del Programma.

Resta in ogni caso inteso che, qualora le informazioni e/o i documenti indicati nel presente articolo 8 paragrafo 01 non siano forniti alla Banca nei tempi ivi previsti ovvero, in assenza di un termine predeterminato, entro un periodo di tempo ragionevole e tale omissione non sia sanata entro un termine ragionevole quale comunicato dalla Banca per iscritto, la Banca potrà effettuare le indagini e le verifiche ritenute necessarie per ottenere tali informazioni e/o documenti, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese della Regione, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria.

Ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, la Banca si impegna a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dalla stipula del presente Contratto, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria prevista dal presente Contratto.

8.02 Informazioni concernenti la Regione

La Regione:

- (a) farà pervenire ogni anno alla Banca, non appena approvato dalla Giunta Regionale ed in ogni caso non oltre 180 giorni dalla relativa approvazione, il bilancio preventivo

ed il rendiconto consuntivo e fornirà alla Banca ogni altra informazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere circa la situazione finanziaria generale della Regione;

- (b) porterà sollecitamente a conoscenza della Banca ogni modificazione sostanziale del quadro normativo e/o giurisprudenziale ad essa applicabile nonché del quadro normativo e dei relativi provvedimenti attuativi relativi alla gestione finanziaria della Regione e applicabili alle risorse statali in forma di contributi destinate al finanziamento del Programma;
- (c) terrà, in conformità a quanto previsto nel Programma Operativo Regionale, una contabilità che consenta di individuare chiaramente le operazioni relative al finanziamento e all'esecuzione del Programma;
- (d) informerà immediatamente la Banca qualora si verifichi un fatto od una circostanza tale da obbligarla a procedere all'estinzione anticipata di qualsiasi altro impegno finanziario o di fondi EU ovvero qualora le venga richiesto di procedere effettivamente ad un tale rimborso;
- (e) informerà immediatamente la Banca qualora intenda procedere alla concessione a terzi di garanzie e/o di privilegi o vincoli quali previsti all'articolo 7.03;
- (f) informerà immediatamente la Banca qualora uno dei casi di cui agli articoli 10 paragrafi 01, 02 o 03 si sia verificato, sia minacciato o si stia per verificare;
- (g) venga a trovarsi in una situazione di cui all'articolo 7.02 C.;
- (h) informerà immediatamente la Banca di ogni fatto o circostanza che dovesse incidere sull'esigibilità ovvero sul pagamento alle scadenze previste da parte degli istituti tesoriere o dell'istituto tesoriere in forza del Mandato di Pagamento, nonché sulla vincolabilità o sulla disponibilità dei cespiti vincolati;
- (i) informerà immediatamente la Banca qualora intenda trasferire, alienare e/o comunque cedere beni o attività proprie e ciò comporti una diminuzione sostanziale del patrimonio della stessa la Regione ai sensi del precedente articolo 6 paragrafo 14;
- (j) informerà immediatamente la Banca del fatto che si sia verificato o si stia per verificare uno degli eventi di cui all'articolo 4.02B;
- (k) informerà immediatamente la Banca di qualunque contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo, o ispezione o del fatto che uno dei procedimenti di cui sopra è stato minacciato o è pendente nei confronti della Regione dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento ove conclusosi o risolto negativamente per la Regione possa ragionevolmente comportare un Evento Materiale Rilevante;
- (l) più generalmente, informerà la Banca di ogni fatto o circostanza suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi da essa Regione assunti in forza del presente Contratto ovvero degli Atti di Erogazione.

ARTICOLO 9

ONERI E SPESE

9.01 Oneri fiscali

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n. 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

La Regione comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo o tributo erariale e locale, che sia eventualmente richiesto in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto, degli Atti di Erogazione e di tutti gli atti ad essi inerenti e conseguenti.

9.02 Altri oneri

Saranno parimenti a carico della Regione gli eventuali onorari, le commissioni e le spese bancarie, dovuti in relazione alla preparazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, degli Atti di Erogazione e di tutti gli atti ad essi inerenti e conseguenti, ivi comprese le eventuali spese sostenute dalla Banca per modificazioni contrattuali o per il perfezionamento di ulteriori garanzie relative al presente Contratto e/o agli Atti di Erogazione nonché per le indagini e le verifiche necessarie eventualmente effettuate ai sensi dell'articolo 8.01. In particolare, qualora la Regione e la Banca si accordassero su modificazioni del presente Contratto, la definizione degli atti di modificazione contrattuale sarà condizionata al pagamento alla Banca di una commissione che sarà definita in occasione della negoziazione delle modificazioni stesse, fermo restando, a meri fini di chiarezza e senza pregiudizio di quanto precede, che nessuna commissione è dovuta alla Banca quale corrispettivo per la sottoscrizione del presente Contratto.

La Banca fornirà alla Regione adeguata documentazione dalla quale risultino le spese di cui al presente articolo 9.02 almeno 14 (quattordici) giorni antecedenti la richiesta di pagamento alla Regione.

ARTICOLO 10

ESIGIBILITÀ DEL PRESTITO PRIMA DELLA SCADENZA

10.01 Casi di risoluzione

- A. La Banca ha la facoltà di risolvere il presente Contratto e/o ciascuno degli Atti di Erogazione, in tutto o in parte, di pieno diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, senza alcun pronunciato dell'autorità giudiziaria e con effetto immediato, con gli effetti di cui al successivo articolo 10.04, in uno qualsiasi dei seguenti casi:
- (a) gravi inesattezze riscontrate nella documentazione fornita o nelle dichiarazioni rilasciate in occasione della conclusione e dell'esecuzione del presente Contratto e/o degli Atti di Erogazione, in relazione alle finalità del presente Contratto e/o degli Atti di Erogazione;
 - (b) mancato pagamento alla scadenza prevista di tutta o parte di una rata di capitale e/o di interessi o di qualsiasi altra somma dovuta in forza del presente Contratto e/o degli Atti di Erogazione.
- B. La Banca ha la facoltà di risolvere il presente Contratto e/o un Atto di Erogazione, in tutto o in parte, di pieno diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, senza alcun pronunciato dell'autorità giudiziaria, previa costituzione in mora, con indicazione di un termine ragionevole e, decorso inutilmente detto termine, con gli

effetti di cui al successivo articolo 10.04, nel caso di mancato adempimento da parte della Regione di uno qualsiasi degli obblighi o impegni derivanti dal presente Contratto ovvero dagli Atti di Erogazione <ovvero dalle Autorizzazioni>, che non siano quelli contemplati alla lettera (b) della precedente lettera A., in particolare degli impegni di cui ai precedenti articoli 6 (Impegni Particolari, dichiarazioni e garanzie), 7 (Garanzie), 8 (Informazioni) e 9 (Oneri e Spese) ovvero di cui ai corrispondenti articoli di ciascun Atto di Erogazione.

10.02 Decadenza dal beneficio del termine

La Banca ha inoltre la facoltà di far decadere la Regione dal beneficio del termine in tutti i casi previsti dall'articolo 1186 del Codice Civile (decadenza dal beneficio del termine), e/o (ii) uno dei seguenti eventi che si intendono convenzionalmente equiparati alle circostanze di cui all'articolo 1186 del codice civile, con gli effetti di cui al successivo articolo 10.04:

- (a) sospensione dei pagamenti, stato di insolvenza ovvero stato di dissesto;
- (b) diminuzione notevole del patrimonio della Regione ed ogni altro evento o provvedimento che potrebbe compromettere il servizio del Prestito o diminuirne le garanzie;
- (c) sequestro, pignoramento, procedimento di pignoramento presso terzi o ingiunzione che limitino la disponibilità dei beni della Regione.

Resta salva la facoltà della Banca di dichiarare il Prestito esigibile prima della scadenza in tutti gli altri casi previsti dalla legge regolatrice del presente Contratto.

10.03 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli eventi di cui al presente articolo 10.03 come eventi di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile, si conviene espressamente che la Banca potrà recedere dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile, con le conseguenze di cui all'articolo 10.04 al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) (i) mancato pagamento da parte della Regione di qualsiasi impegno finanziario alla relativa data di scadenza ovvero allo scadere del periodo di mora contrattualmente stabilito; o
 - (ii) obbligo per la Regione, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente a qualsiasi altro impegno finanziario;
- (b) verificarsi di un Evento Materiale Rilevante, rispetto alla situazione che vi era alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
- (c) modificazione o venir meno di uno degli elementi o delle situazioni indicati nelle Premesse al presente Contratto ovvero degli Atti di Erogazione ovvero degli altri presupposti del presente Contratto ovvero degli stessi Atti di Erogazione tale da recare pregiudizio alla Banca nella sua qualità di creditrice della Regione o da compromettere l'esecuzione o l'esercizio del Programma;
- (d) revoca, sospensione, rinuncia, annullamento o invalidità della/e Autorizzazione/i.

10.04 Effetti della risoluzione del Contratto e degli Atti di Erogazione nonché della decadenza dal beneficio del termine e del recesso

Qualora, verificandosi uno qualsiasi dei casi di cui agli articoli 10.01, 10.02 ovvero 10.03, la Banca intenda avvalersi della facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Atto di Erogazione, in tutto o in parte, ovvero far decadere la Regione dal beneficio del termine ovvero recedere dal presente Contratto ovvero da ciascun Atto di Erogazione o comunque esigere il rimborso anticipato del Prestito o di una sua quota, la Banca stessa ne darà comunicazione scritta alla Regione.

In conseguenza della risoluzione ovvero della decadenza dal beneficio del termine ovvero del recesso:

- (a) la Banca non effettuerà ulteriori erogazioni del Credito sino a concorrenza della quota del Credito oggetto di risoluzione, e
- (b) la Regione sarà tenuta al pagamento immediato, alla data indicata dalla Banca nella comunicazione di cui al precedente comma, di una quota ovvero dell'intero debito residuo per capitale, quale risulterà in essere al giorno della risoluzione ovvero della decadenza ovvero del recesso, nonché degli interessi accessori, ivi incluse le indennità previste all'articolo 10 paragrafo 05, spese e commissioni ed indennità tutte ed ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in forza del presente Contratto, a credito del conto o dei conti che la Banca indicherà alla Regione nella comunicazione di cui al precedente comma.

Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie contrattualmente costituite in favore della Banca dalla Regione e/o dai terzi in genere, nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, la quale potrà agire nei confronti della Regione e/o dei terzi in genere nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportuno.

10.05 Indennità

La Regione sarà tenuta al pagamento di un'indennità, relativamente al capitale del Prestito dichiarato esigibile e/o del Credito Impegnato e dichiarato risolto:

- (a) per quanto concerne la quota del Prestito e/o del Credito Impegnato regolata dal Regime del Tasso Fisso, determinata in conformità a quanto previsto all'articolo 4.02A(1).

Tale indennità sarà dovuta per il periodo corrente tra la data della comunicazione scritta della Banca prevista all'articolo 10 paragrafo 04 primo comma e la relativa successiva Data di Estinzione.

- (b) per quanto concerne la quota del Prestito ovvero del Credito Impegnato regolata dal Regime del Tasso Variabile, pari al valore attuale dello 0,15 % (zero virgola quindici per cento) annuo del capitale del Prestito dichiarato esigibile e/o del Credito Impegnato dichiarato risolto.

Tale indennità sarà calcolata su ciascuna quota del capitale del Prestito e/o del Credito Impegnato e dovuta per il periodo corrente tra la data della comunicazione scritta della Banca prevista all'articolo 10 paragrafo 04 primo comma e la relativa Data di Estinzione.

L'ammontare netto dell'indennità sarà determinato applicando un tasso di attualizzazione pari al Tasso di Reimpiego.

La Banca e la Regione a tal fine riconoscono che i tassi d'interesse praticati dalla Banca sono adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali secondo quanto previsto dallo Statuto della Banca stessa.

Ai fini del calcolo dell'indennità di cui sopra si terrà conto della differenza di tasso o di durata di ciascuna Erogazione effettuata dalla Banca alla Regione a valere sul presente Contratto.

10.06 Mancato esercizio dei diritti

La Banca potrà avvalersi in qualsiasi momento delle clausole di esigibilità sopra previste, senza che nel mancato esercizio di tale facoltà possa ravvisarsi una tacita rinuncia da parte della Banca stessa.

ARTICOLO 11

REGIME GIURIDICO DEL CONTRATTO

11.01 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

11.02 Luogo dell'adempimento

Il luogo di adempimento del presente Contratto è la sede della Banca.

11.03 Giurisdizione competente

Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Italia, via Sardegna 38, 00187 Roma.

11.04 Libri contabili della Banca

Salvo prova contraria, i libri e le scritture contabili della Banca così come i loro estratti, certificati conformi all'originale, fanno fede nei rapporti tra le Parti.

ARTICOLO 12

EFFICACIA CONDIZIONATA DEL PRESENTE CONTRATTO

L'efficacia del presente Contratto (ad eccezione dell'articolo 9, che acquista efficacia con la sottoscrizione del presente Contratto) e' sospensivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1353 del codice civile, all'approvazione da parte del Consiglio regionale della Regione della legge di autorizzazione all'indebitamento finanziario della Regione stessa ed altresì all'iscrizione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti nel bilancio di previsione entro il termine previsto dalla Legge regionale 11/2006 per l'approvazione della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2011, entro e non oltre il </>. In caso di mancato avveramento di tale condizione sospensiva entro e non oltre il </>, il presente Contratto si intenderà risolto con efficacia retroattiva e pertanto privo di qualunque effetto per entrambe le Parti, ad eccezione dell'articolo 9.

ARTICOLO 13

VARIE

13.01 Indirizzi

Tutte le notificazioni e le comunicazioni fra le Parti, concernenti il presente Contratto, salvo quanto previsto all'Allegato B, devono essere indirizzate, a pena di nullità :

- per la Banca: 100, Boulevard Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg;
- in caso di lite, al domicilio indicato al precedente articolo 11 paragrafo 03;
- per la Regione: Regione
I - </>

Un eventuale cambiamento degli indirizzi sopra indicati non è opponibile se non previa comunicazione all'altra Parte.

13.02 Requisiti di forma e computo dei termini

Le comunicazioni per le quali il presente Contratto ovvero gli Atti di Erogazione stabiliscono dei termini o che a loro volta fissano dei termini per il destinatario devono essere effettuate mediante lettera raccomandata o fac-simile, che contenga la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario oppure mediante consegna diretta alla Parte destinataria.

Per il computo dei termini fa fede la data di ricezione del plico da parte del destinatario quale risulta dal timbro postale o da altra annotazione sull'avviso di ricevimento ovvero, in caso di consegna diretta, dalla ricevuta rilasciata dal destinatario stesso.

Le comunicazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi precedenti devono essere effettuate mediante consegna a mano, lettera raccomandata o fac-simile <o, previo accordo tra le Parti, mediante e-mail o altro mezzo di comunicazione elettronico.>

Senza pregiudizio per la validità delle comunicazioni inviate mediante fac-simile in conformità alle previsioni del presente articolo 13.02, una copia di ciascuna comunicazione inviata mediante fac-simile dovrà essere inviata entro il Giorno Lavorativo successivo alla relativa parte destinataria anche mediante lettera raccomandata.

13.03 Forma del Contratto

La Regione si impegna a far autenticare le sottoscrizioni dei propri rappresentanti da notaio ed a inviare immediatamente alla Banca, una volta esperite le relative formalità, un esemplare originale del presente Contratto munito dell'autentica notarile.

La Regione si impegna inoltre a registrare il presente Contratto presso il competente Ufficio del Registro, secondo le previsioni di legge, ed a inviare immediatamente alla Banca, una volta esperite le relative formalità, un esemplare originale del presente Contratto munito degli estremi di registrazione.

13.04 Modifiche delle Parti

La Regione non potrà cedere o trasferire alcuno dei suoi diritti o obbligazioni derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto della Banca.

La Banca potrà cedere ovvero trasferire (per mezzo di novazione, sindacazione o altrimenti), in tutto o in parte, i suoi diritti o le obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

13.05 Riservatezza

La Regione si impegna a non divulgare a nessuna parte terza alcuna informazione riguardante l'esercizio da parte della Banca dei suoi diritti derivanti dal presente Contratto, eccetto nel caso in cui tale divulgazione sia effettuata nel legittimo interesse della Regione ovvero sia limitata a quanto necessario per tutelare tale legittimo interesse.

La Regione dovrà consultare la Banca prima di effettuare tali divulgazioni.

13.06 Complessività dell'accordo

Il presente Contratto costituisce l'accordo complessivo tra le sue Parti. Gli impegni reciproci e le dichiarazioni in esso contenute sostituiscono tutti gli impegni presi e le dichiarazioni rese dalle Parti nel corso della corrispondenza e della negoziazione e precedenti alla sottoscrizione del presente Contratto.

13.07 Invalidità parziale

Nel caso in cui, in qualunque momento, una qualunque delle previsioni del presente Contratto sia o diventi illecita, nulla o non opponibile ai terzi sotto qualunque profilo ai sensi di qualsiasi legge di qualsiasi giurisdizione applicabile, non saranno in alcun modo pregiudicate la liceità, la validità o l'opponibilità ai terzi delle restanti previsioni del presente Contratto.

13.08 Premesse e allegati

Fanno parte integrante del presente Contratto le premesse, l'Allegato A (Descrizione Tecnica), l'Allegato B (Richiesta di Erogazione), l'Allegato C (Atto di Erogazione), l'Allegato D (Definizione di EURIBOR) e l'Allegato E (Termini definiti nel Contratto).

Il presente Contratto, siglato su ciascuna pagina dalla Banca e dalla Regione, è convenuto e sottoscritto in quattro originali, in lingua italiana.

</>, addi </>

BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI
</>

REGIONE SARDEGNA
</>

</>

</>

La Regione dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 3 (interessi), 4 (rimborso normale ed estinzione anticipata), 6 (impegni particolari e dichiarazioni e garanzie), 7 (garanzie), 10 (risoluzione del Contratto, decadenza dal beneficio del termine e recesso) ed 11 (regime giuridico del Contratto).

REGIONE SARDEGNA
</>

</>

ESENTE DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1961 N. 1231, ARTICOLO
2
(GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 05.12.1961)

DESCRIZIONE TECNICAA.1. DESCRIZIONE TECNICA**A.1.1 Finalità, sito**

Il presente prestito-quadro multisetoriale sosterrà il Programma attuativo regionale/Fondo aree sottosviluppate (PAR-FAS) 2007-2013 per un insieme di progetti di sviluppo da eseguire nel periodo 2010-2013. La Banca finanzia parte del contributo regionale all'investimento pubblico per gli interventi ammissibili nelle seguenti aree: capitale umano, recupero urbano, infrastrutture dei trasporti e viarie, ambiente e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il progetto integra e cofinanzia in parte, insieme ai Fondi strutturali dell'UE, taluni interventi previsti dal Programma operativo regionale Sardegna 2007-2013 in linea con il Quadro strategico nazionale 2007-2013.

A.1.2 Descrizione

La seguente tabella illustra un elenco preliminare di interventi:

AMBIENTE	Arricchimento e tutela del patrimonio ambientale e naturale	
	Recupero e ripristino di siti minerari abbandonati	
RINNOVAMENTO URBANO	Rinnovo e recupero urbano a Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia	
IDRAULICA/Gestione del rischio	Opere idrauliche a Rio San Girolamo - Masone Ollastu (Capoterra) finalizzate alla rigenerazione del sito e alla prevenzione dei rischi dopo le inondazioni del 2008	
ISTRUZIONE	Interventi infrastrutturali per il potenziamento delle Università di Sassari e Cagliari	
	Interventi finalizzati al potenziamento delle strutture residenziali per gli studenti	
TRASPORTI	Aeroporti	Interventi finalizzati al potenziamento dell'aeroporto di Olbia
		Interventi finalizzati al potenziamento dell'aeroporto di Cagliari
		Interventi finalizzati al potenziamento dell'aeroporto di Alghero
		Interventi finalizzati al potenziamento dell'aeroporto di Tortolì
		Interventi finalizzati al potenziamento dell'aeroporto di Oristano
	Porti	Interventi finalizzati al potenziamento dei porti industriali di Cagliari e Oristano
	Ferrovie	Lavori finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione dei collegamenti ferroviari chiave
		Treni a scartamento ridotto per turisti e linee di trasporto pubblico locale (TPL)
		Terminali intermodali
		Interventi sulle linee ferroviarie a scartamento ridotto
	Trasporti urbani	Interventi sulla metropolitana leggera che serve l'area urbana di Sassari
		Interventi sulla metropolitana leggera che serve l'area urbana di Cagliari

	Programma di rinnovamento degli autobus per le TPL
TIC	Misure di potenziamento e sviluppo della società dell'informazione e azioni finalizzate a eliminare il divario digitale

A.1.3 Calendario

Gli interventi saranno attuati nel periodo 2010-2013.

A.1.4 La procedura di assegnazione della Banca

A tutti gli interventi saranno applicate le procedure standard della BEI per i prestiti-quadro. La Banca, in linea generale, assegnerà i propri fondi unicamente agli interventi ammissibili che risultino giustificati da un punto di vista ambientale, tecnico e finanziario nonché compatibili con l'ambiente. Il Promotore garantirà l'ottemperanza di tutti gli interventi ai criteri di ammissibilità della Banca di cui al paragrafo A.1.5.

Il Promotore presenterà, per ogni stanziamento, una richiesta di assegnazione standard (lettera) corredata di:

- una tabella sintetica delle assegnazioni (Tabella A.1.6.1) indicante l'importo cumulativo di tutti i fondi precedentemente stanziati dalla BEI e dell'attuale richiesta di assegnazione;
- una tabella delle assegnazioni e del monitoraggio (Tabella A.1.6.2) indicante tutti i singoli interventi da assegnare con il relativo progetto, la descrizione finanziaria e le informazioni ambientali;

Ogni assegnazione includerà una descrizione degli interventi modulati in base alla loro dimensione o natura. A tal fine, gli interventi saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

- a. interventi con un costo d'investimento inferiore ai 25 milioni di euro, selezionati dal Promotore e generalmente soggetti alla successiva conferma da parte dei servizi della Banca. La Banca può richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle fornite nella tabella delle assegnazioni e del monitoraggio (Tabella A.1.6.2);
- b. interventi con un costo d'investimento compreso tra i 25 e i 50 milioni di euro, presentati alla Banca prima del finanziamento a fini informativi e di revisione. Il Promotore presenterà l'intervento come scheda del progetto di cui all'allegato A.1.7. La Banca si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni e, ove lo ritenga necessario, di svolgere indagini/valutazioni parziali o approfondite sull'intervento;
- c. interventi con un costo d'investimento superiore ai 50 milioni di euro trattati, in linea di principio, come prestiti distinti e valutati separatamente dai servizi della Banca. La Banca eroga i fondi al Promotore previa presentazione degli interventi al Consiglio di amministrazione per l'approvazione. Il Promotore è tenuto a presentare la documentazione richiesta a discrezione della Banca e secondo le indicazioni impartite da quest'ultima, caso per caso;
- d. interventi nel settore ferroviario: la richiesta di assegnazione per tutti gli investimenti nel sottosectore delle ferrovie con un costo del progetto compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro sarà corredata delle tabelle di cui al paragrafo A.1.6.3.

Tutte le informazioni saranno fornite alla Banca in formato elettronico, con tabelle e fogli di calcolo.

La Banca si riserva il diritto di effettuare una revisione di medio termine delle procedure di assegnazione in vista dello sviluppo del progetto con il Promotore.

A.1.5 Ammissibilità

Esclusioni generali

Sono escluse le seguenti categorie di progetti e componenti di investimento:

- attività di ordinaria manutenzione;
- operazioni finanziarie secondarie non direttamente collegate a nuovi investimenti materiali;
- acquisto di terreni o investimenti immobiliari.

Settori esclusi:

- produzione e distribuzione di armi, munizioni e attrezzature militari;
- produzione e distribuzione di tabacco e di prodotti a base di alcol;
- attività legate al gioco d'azzardo e alle scommesse;
- strutture detentive, p. es. prigioni, stazioni di polizia, scuole con funzione di custodia.
- settori e attività con una marcata componente etica che si ritiene possano comportare rischi significativi di reputazione.

Sviluppo urbano

Tutti gli interventi collegati a una specifica area urbana dovranno essere conformi alla logica della pianificazione integrata, avere costi ragionevoli ed essere autonomi (non solo essere una componente di un grande intervento) ma complementari all'azione urbana globale.

A.1.6 REQUISITI DI ASSEGNAZIONE E MONITORAGGIO (FORMULARI DELLA BEI)**A.1.6.1 Tabella sintetica delle assegnazioni****ASSEGNAZIONE N.**

DATA: GG/MM/AAAA

Nome dell'operazione BEI: Regione Sardegna Competitività (Italia)

Numero dell'operazione BEI: 2010-0017

Valuta: EUR

TABELLA SINTETICA DELLE ASSEGNAZIONI (PER TUTTI GLI INTERVENTI INCLUSI NELL'OPERAZIONE DELLA BEI)

EROGAZIONI (cumulativi fino al GG/MM/AAAA)

Data della quota BEI (GG/MM/AAAA)	Importo (EUR)	Percentuale della/e quota/e BEI assegnata/e per i progetti (%)	Percentuale della/e quota/e BEI erogata/e ai beneficiari finali
data x			
...			
...			
Attuale (ultima) richiesta			
Totale			

ASSEGNAZIONI (cumulative fino al GG/MM/AAAA)

Area/Settore	ID progetto (codice)	Nome progetto	Piano finanziario					Assegnazione dei fondi alla data attuale			
			Bilancio regionale	Governo centrale	Fondi dell'UE	Altre fonti di finanziamento	Costo ammissibile totale	Impegnati (anno)	Impegnati (anno)	Bilancio (anno)	Totale (anno-anno)
Progetto BEI											
Quota di fondi BEI assegnati (in migliaia di euro)											
Fondi BEI totali erogati ai beneficiari finali (in migliaia di euro)											

Responsabile:

<Nome e cognome>

<Funzione>

<Dipartimento>

Governo regionale della Sardegna

Firma:

.....

Data:

GG/MM/AAAA

Luogo:

Cagliari, Italia

A.1.6.3 Tabella per tutti gli interventi ferroviari con un costo del progetto compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro

Progetto: Regione Sardegna Competitività (Italia)

Operazione n. 2010-0017

Contratto n.

Numero di riferimento del progetto	Nome dell'intervento	Codice della sezione ferroviaria	Autorità di esecuzione (1)	Sezione ferroviaria		Costo (in migliaia di euro)	Costo/km	Traffico (2)	% di traffico merci	Tipo di opera (3)	Periodo di costruzione previsto	Motivazione/note/tasso di rendimento previsto (4)
				Numero di binari	Lunghezza (km)							
TOTALE						0						

Legenda

- 1 *Autorità di esecuzione*
- 2 *Traffico*
- 3 *Tipo di opera*
- 4 *Motivazione/note/tasso di rendimento previsto*

p. es. L'ente ferroviario regionale (nome), la società ferroviaria privata (nome) ecc.

Passeggeri - km

1. Ristrutturazione; 2. Potenziamento; 3. Ricostruzione; 4. Segnaletica; 5. Elettrificazione; 6. Nuova costruzione (nuovo allineamento); 7. Telecomunicazione; 8. Binari

A - miglioramento della sicurezza del traffico ferroviario e della situazione ambientale

B - Incremento del livello del servizio (capacità di traffico)

C - incremento della capacità portante

Tasso di rendimento economico - se applicabile

A.1.7 Scheda del progetto per interventi con un costo compreso tra i 25 e i 50 milioni di euro

SCHEDA PROGETTO
(per progetti con costo totale tra 25 milioni di euro e 50 milioni di euro)

**Prestito-quadro Regione Sardegna Competitività (Italia)
2010-0017**

La presente scheda può essere sostituita da qualunque documento interno (p. es. la domanda presentata dal beneficiario) che contenga le medesime informazioni.

<p><u>Nome dell'intervento:</u></p> <p><u>Numero di riferimento dell'intervento:</u></p> <p><u>Ente esecutivo:</u></p> <p><u>Referente:</u></p> <p><u>Contatti (e-mail, telefono):</u></p>	<p><u>Promotore dell'intervento (beneficiario):</u></p> <p><u>Ubicazione:</u></p> <p><u>Settore:</u></p> <p><u>Tipo:</u> nuovo progetto / ampliamento / ristrutturazione</p> <p><u>Data:</u></p> <p><u>Firma del Promotore</u> (governo regionale della Sardegna):</p>
--	---

1. Progetto

1.1 Introduzione

1.2 Motivi del progetto e obiettivi principali

1.3 Descrizione tecnica del progetto corredata dei dati relativi alle dimensioni e capacità più rilevanti

1.4 Soggetti responsabili della progettazione, costruzione e supervisione

1.5 Costo dell'investimento (totale) in EUR

Ingegneria e supervisione	-
Territorio	-
Opere civili (edilizia)	-
Apparecchiature	-
Varie	-
Imprevisti tecnici	-
Eventuali aumenti di prezzo imprevisti (... aumento percentuale annuo)	-
Interesse durante la costruzione	-
Totale	-

1.6 Programma previsionale di spesa (in EUR)

2.

A.3 Formulare A/B conformemente alle Direttive UE "Habitat" e "Uccelli"

Formulario A – Nessun rischio di effetto significativo

DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL CONTROLLO DEI SITI IMPORTANTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ³

L'Autorità responsabile.....

Avendo esaminato ⁴ l'applicazione del progetto

(titolo).....

da attuarsi presso

dichiariamo che (contrassegnare l'apposita casella):

- Il progetto non avrà effetti significativi sui siti importanti ¹ per la conservazione della natura per i seguenti motivi:

.....
.....

Di conseguenza, non si è ritenuta necessaria un'apposita valutazione come disposto dall'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE.

- Previa apposita valutazione, conformemente all'art. 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, il progetto non avrà effetti negativi significativi importanti su un sito per la conservazione della natura ¹.

In allegato una mappa in scala 1:100.000 (o alla scala più vicina), con indicazione della situazione del progetto, nonché del sito di importanza per la conservazione ¹ della natura interessato, se esistente.

Firma:

Data

.....

(Autorità responsabile per il controllo dei siti importanti per la conservazione della natura)

Sigillo ufficiale:

³ Inclusi siti tutelati in quanto facenti parte della rete Natura 2000 (comprese Aree speciali di conservazione e Aree speciali di protezione), potenziali siti Natura 2000, siti Ramsar, Aree Uccelli internazionali, siti della Rete Smeraldo o altri equivalenti.

⁴ Considerando i requisiti di cui all'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione dei biotopi e della vita e della flora selvatiche.

3.

Formulario B – Rischio di effetto significativo

**INFORMAZIONE DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL CONTROLLO DEI SITI
IMPORTANTI
PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ⁵**

L'Autorità responsabile.....

Avendo esaminato ⁶ l'applicazione del progetto

(titolo).....

da attuarsi presso.....

fornisce le seguenti informazioni

Stato:
Autorità nazionale competente:
Indirizzo:
Referente:
Tel., fax, e-mail:
Data:

⁵ Inclusi siti tutelati in quanto facenti parte della rete Natura 2000 (comprese Aree speciali di conservazione e Aree speciali di protezione), potenziali siti Natura 2000, siti Ramsar, Aree Uccelli internazionali, siti della Rete Smeraldo o altri equivalenti.

⁶ Considerando i requisiti di cui all'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione dei biotopi e della vita e della flora selvatiche.

1. PROGETTO

Nome del sito interessato:

Tale sito è (si prega di contrassegnare):

- Un sito identificato dalla competente autorità nazionale quale rispondente ai requisiti di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva **Uccelli** (79/409/CEE) (Area a protezione speciale equivalente a Natura 2000)
- Un sito identificato dalla competente autorità nazionale quale rispondente ai requisiti di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva **Habitat** (92/43/CEE) (Area a protezione speciale equivalente a Natura 2000)
- Solo per Stati membri dell'Unione europea, il sito riguarda un biotopo o una specie prioritari?
 sì no
- un sito ripreso nell'ultimo inventario delle zone importanti per la conservazione degli uccelli (ZICO 2000) o (ove disponibili) in inventari scientifici più dettagliati approvati dalle autorità nazionali
- un igrotopo di importanza internazionale designata dalla Convenzione **Ramsar** o analoga tutela
- un sito soggetto alla Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Art. 4), in particolare un sito rispondente ai requisiti della **Rete Smeraldo**
- zone protette dalla legislazione nazionale sulla tutela ambientale

Riepilogo del progetto a impatto ambientale sul sito:

2. EFFETTI NEGATIVI

Riepilogo della valutazione di impatto negativo sul sito:

N.B.: tale riepilogo dovrebbe evidenziare gli effetti negativi attesi sul grado di conservazione del sito (habitat e specie), includendo le relative mappe e con descrizione dei provvedimenti di attenuazione già decisi.

3. SOLUZIONI ALTERNATIVE

Riepilogo delle soluzioni alternative esaminate:

Motivi per i quali le competenti autorità nazionali hanno concluso che non esistono soluzioni alternative:

4. MOTIVAZIONI INDEROGABILI

Motivi per eseguire ugualmente tale piano o progetto:

☞ Motivazioni inderogabili per trasgredire l'interesse pubblico, ivi comprese quelle di natura sociale o economica (in assenza di habitat/specie prioritari)

- ☞ salute umana
- ☞ sicurezza pubblica
- ☞ conseguenze benefiche di importanza primaria per l'ambiente
- ☞ altre motivazioni inderogabili per trasgredire l'interesse pubblico ⁷

Breve descrizione del motivo:

5. DISPOSITIVI DI COMPENSAZIONE

Tabella dei dispositivi di compensazione e tempi previsti:

⁷ Se il progetto è ubicato nella UE, ottenere il parere della Commissione (V. Articolo 6, par. 4, secondo comma della Direttiva "Habitat").

RICHIESTA DI EROGAZIONE

Data:

Con la presente richiediamo un'Erogazione come segue:

Nome del contratto (*):

Data di sottoscrizione (*):

Numero di repertorio FI:

Importo totale richiesto
Importo (EUR)
Importo dell'Erogazione alla prima data:
Importo dell'Erogazione all'ulteriore data:
Data per la stipulazione dell'Atto di Erogazione;

Data richiesta per l'Erogazione
Prima data richiesta per l'Erogazione;
Ulteriore data richiesta per l'Erogazione:

INTERESSI	Condizioni di tasso (Art. 3.01)	<input type="text"/>
	Tasso (% o Margine)	<input type="text"/>
	Periodi di interesse (Art. 3.01)	Semestrale <input type="checkbox"/>
	Date di Pagamento (Art. 5)	<input type="text"/>
		<input type="text"/>

CAPITALE	Periodi di rimborso	Annuale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/>
	Modalità di rimborso (Art. 4.01)	Rate costanti di capitale <input type="checkbox"/> Rate costanti capitale e interesse <input type="checkbox"/>

Spazio riservato alla Banca (EUR)	
Ammontare complessivo del Credito:	<input type="text"/>
Importo erogato ad oggi:	<input type="text"/>
Credito disponibile per l'Erogazione:	<input type="text"/>
Erogazione richiesta:	<input type="text"/>
Credito disponibile dopo l'Erogazione:	<input type="text"/>
Data di scadenza del periodo di Erogazione:	<input type="text"/>

9.

Prima data di rimborso:	<input type="text"/>	Numero massimo di Erogazioni consentite:	<input type="text"/>
Ultima data di rimborso Data di Estinzione:	<input type="text"/>	Importo minimo di ciascuna Erogazione:	<input type="text"/>
		Assegnazioni effettuate complessivamente ad oggi:	<input type="text"/>
		Condizioni sospensive:	Si / No

Banca da accreditare, con indicazione esatta coordinate e codice "BIC" (ovvero "SWIFT")

Conto della Regione / a credito del quale si richiede l'Erogazione:

Conto N°:

(Si prega di indicare le esatte coordinate ed il codice IBAN)

Denominazione della Banca ed indirizzo:

.....

Vi preghiamo di trasmettere le informazioni relative alla richiesta di Erogazione a:

Firmatari autorizzati per conto della Regione Sardegna:

Assicurarsi che tutte le condizioni propedeutiche all'Erogazione siano soddisfatte prima dell'invio della domanda

Si prega di dattiloscivere il nome del firmatario della domanda - di verificare se questi ultimi dispongono dei relativi poteri e che tali poteri siano stati debitamente notificati alla BEI - di comunicare gli estremi del telefono, fax, e-mail necessari per la corretta notifica delle condizioni di Erogazione da parte della BEI.

ALLEGATO B
(pagina 2/2)

Vi preghiamo di voler indirizzare cortesemente la vostra Comunicazione all'attenzione del dott. /, [FUNZIONE ED UFFICIO], REGIONE /, via /, / - I - [C.A.P.]/, tel. n. /, fax n. /, e-mail /.

<Vi dichiariamo che non è intervenuta alcuna modifica della documentazione relativa ai poteri dei sottoscrittori della presente Richiesta di Erogazione, e segnatamente [descrizione della documentazione relativa a tali poteri inviati a/la Banca, con data, notaio autenticante e numero di repertorio e raccolta], quale inviata a codesta Banca in data /.>

Distinti saluti.

/

/

/

repertorio n. _____ raccolta n. _____
 Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

ATTO DI EROGAZIONE**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno / (/) il giorno / del mese di / (/), in /, innanzi a me dott. /, [Ufficiale Rogante della Regione /, delegato alla stipulazione dei contratti con / n. / del /] [notaio in /, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di /], senza assistenza dei testimoni al cui intervento gli infrascritti comparenti, di Regione accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano, giusta facoltà concessa dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,
 [OD ALTRO PROTOCOLLO EX LEGE NOTARILE]

SONO PERSONALMENTE CONVENUTI:

- la **Banca europea per gli investimenti**, con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 100 Boulevard Konrad Adenauer, domiciliata in Italia a Roma, via Sardegna, 38, codice fiscale n. 80231030588 (di seguito denominata "**BANCA**"), rappresentata dal dott. /, nato a /, il /, a dall'Avv. /, nato a /, il /, in forza di procura in data / autenticata nella firma in pari data dal dott. /, notaio in /, repertorio n. /, raccolta n. /, che in copia conforme, <previa lettura datane> <dispensato dalle Parti dal darne loro lettura>, si allega al presente Contratto sotto la lettera "a", da una prima parte,
- la **Regione Sardegna**, ente pubblico territoriale, con sede in /, via /, /, codice fiscale e partita IVA n. / (di seguito denominata "**REGIONE**"), rappresentata dal dott. /, nato a / il /, <carica>, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n. / in data /, adottata nella seduta n. / del /, che in estratto autentico, <previa lettura datane> <dispensato dalle Parti dal darne loro lettura>, si allega al presente Contratto sotto la lettera "b" per formarne parte integrante, da una seconda parte,
- <il><l'><la> /, con sede in /, /, /, capitale sociale euro /, i iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale n. /, iscrizione nell'Albo delle banche al n. /, società <appartenente al> <capogruppo del> gruppo bancario /, iscrizione nell'Albo dei gruppi bancari al n. / (di seguito denominata "**ISTITUTO TESORIERE**"), rappresentata dal dott. /, nato a /, il /, e dal dott. /, nato a /, il /, in forza di procura in data / autenticata nella firma in pari data dal dott. /, notaio in /, repertorio n. /, raccolta n. /, che in copia conforme, <previa lettura datane> <dispensato dalle Parti dal darne loro lettura>, si allega al presente Contratto sotto la lettera "c", da una terza parte,

comparenti della cui personale identità, capacità, veste giuridica e rappresentativa io <ufficiale rogante> <notaio> sono certo,

PREMESSO:

1. che la Banca e la Regione hanno stipulato in data / a rogito del dott. /, [Ufficiale Rogante della Regione /] [notaio in /, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di /], un "Contratto Quadro di Prestito", repertorio n. /, <raccolta n. /> registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di / in data /, al n. /, una copia del quale è allegata in copia <conforme> al presente Atto sotto la lettera "a" (di seguito denominata "CONTRATTO QUADRO DI PRESTITO");

2. che nel Contratto Quadro di Prestito è stato pattuito che la Banca versasse alla Regione l'importo del Credito in più soluzioni, mediante stipulazione di uno o più atti pubblici di erogazione, ciascuno con autonomo ammortamento e durata;
3. che in data / la Regione ha inviato alla Banca una <prima> <seconda> </> Richiesta di Erogazione, una copia della quale si allega al presente Atto sotto la lettera "e";
4. che in data / la Banca ha inviato alla Regione una Comunicazione, una copia della quale si allega al presente Atto sotto la lettera "f";
5. che, nella Richiesta di Erogazione, la Regione ha comunicato alla Banca che sono state <sostenute e/o impegnate e/o stanziati> spese per circa euro /,00 (/100); a fronte del fabbisogno finanziario del Programma;
6. che la Regione, ai sensi <dell'articolo /, della Legge Regionale del /, n. /, relativa al Bilancio di previsione della Regione / per l'anno finanziario / e bilancio pluriennale per il triennio / - /> (⁸), è autorizzata a contrarre mutui passivi per interventi finalizzati ad investimenti nel corso dell'anno finanziario </>, ai sensi <dell'articolo / della Legge Regionale del / n. / sull'ordinamento contabile della Regione /> (⁹), per un importo complessivo massimo di euro </ (/100)>;
7. che la Regione ha legittimamente e compiutamente deliberato di sottoscrivere il Contratto Quadro di Prestito;
8. che la Regione ha adempiuto a tutte le comunicazioni e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie al fine dell'assunzione degli obblighi di cui al presente Atto;
9. che la Regione ha legittimamente e compiutamente deliberato di sottoscrivere il presente Atto di Erogazione;
10. che la Regione dichiara che tutte le norme di diritto civile ed amministrativo applicabili al presente Atto di Erogazione sono state rispettate, e che in particolare, sono legittime e conformi alla normativa applicabile alla Regione stessa e quindi valide e vincolanti le clausole di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Contratto Quadro di Prestito e degli articoli 2, 3 e 4 del presente Atto;
11. che, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Atto, la Regione ha offerto di impegnarsi ad iscriverne nei propri rispettivi bilanci di previsione, per tutta la durata dell'ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Atto, disponendo che l'Istituto Tesoriere in carica pro-tempore provveda, per tutta la durata del Prestito, ad erogare a favore della Banca - anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento - le somme dovute dalla Regione alla Banca stessa in dipendenza del presente Atto;
12. che, in considerazione di quanto sopra, è ora possibile procedere all'erogazione da parte della Banca dell'importo richiesto dalla Regione con la Richiesta di Erogazione;
13. che i termini e le definizioni tutti di cui al presente Atto non altrimenti definiti nel medesimo sono da intendersi nella stessa accezione e nello stesso significato ovvero secondo le definizioni datene nel Contratto Quadro di Prestito,

⁸ Da aggiornare in relazione a ciascun atto di erogazione con le previsioni della legge di approvazione del bilancio dell'anno in corso

⁹ Inserire riferimento legislativo corretto – vedere Premessa 14.

ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE

La Banca, in conformità a quanto previsto all'articolo 1 paragrafo 02 del Contratto Quadro di Prestito e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 paragrafo 04 del Contratto Quadro di Prestito, verserà l'importo di euro /,00 (/00) (di seguito denominate "PRESTITO") <in un'unica soluzione il / (di seguito denominata "DATA DI EROGAZIONE").> <come segue :

- (a) l'importo di euro / (/) il / ; e
- (b) l'importo di euro / (/) il / (di seguito ciascuna di tali date denominata "DATA DI EROGAZIONE").>

La Banca effettuerà <l'> <ciascuna> erogazione a credito del conto corrente codice IBAN n. <IT>/ intestato alla Regione che la Regione stessa intrattiene presso /.

La Regione rilascia con il presente Atto ampia e definitiva quietanza.

ARTICOLO 2

TASSO DI INTERESSE

<Sull'importo <di euro /,00 (/00)> erogato e non ancora rimborsato <da regolarsi con il Regime del Tasso Fisso (di seguito denominato "QUOTA A TASSO FISSO")> in conformità a quanto più precisamente indicate all'articolo 3 paragrafo 01 lettera A. del Contratto Quadro di Prestito, saranno a carico della Regione gli interessi calcolati al tasso nominale annuo del / % (/ per cento).>

<Sull'importo <di euro /,00 (/00)> erogato e non ancora rimborsato <da regolarsi con il Regime del Tasso Variabile (di seguito denominato "QUOTA A TASSO VARIABILE")> saranno a carico della Regione gli interessi calcolati al tasso determinate dalla Banca, in conformità a quanto più precisamente indicate all'articolo 3 paragrafo 01 lettera B. del Contratto Quadro di Prestito>.

Gli interessi saranno corrisposti semestralmente in via posticipata, alle date stabilite dall'articolo 6 paragrafo 03.

ARTICOLO 3

RIMBORSO

La Regione rimborserà il capitale relativo a ciascuna Erogazione secondo le modalità confermate dalla Banca nella Comunicazione e confermate dal piano di ammortamento qui allegato sub lettera d. ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 02 del Contratto Quadro di Prestito.

In particolare:

- (a) per la Quota a Tasso Fisso, le rate saranno calcolate secondo il metodo delle rate costanti per capitale ed interessi (salvo l'eventuale arrotondamento);
- (b) per la Quota a Tasso Variabile, le rate saranno calcolate secondo il metodo delle rate costanti per capitale (salvo l'eventuale arrotondamento).

ARTICOLO 4

PAGAMENTI

Tutti i pagamenti dovuti dalla Regione alla Banca in forza del presente Atto dovranno effettuarsi < sul conto corrente codice IBAN n. <IT>/, intestato alla Banca che la Banca stessa intrattiene presso /> < ovvero sul conto che la Banca indicherà alla Regione con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla prima scadenza di pagamento >.

La Regione pagherà alla Banca le somme dovute semestralmente<, a valere sulla Quota a Tasso Fisso >, ai sensi del presente Contratto, il / ed il / >.

<La Regione pagherà alla Banca le somme dovute semestralmente, a valere sulla Quota a Tasso Variabile, ai sensi del presente Contratto, il / ed il />.

ARTICOLO 5

IMPEGNI PARTICOLARI

La Regione si impegna ad inviare alla Banca entro sette giorni dalla stipula del presente Atto una copia del presente Atto resa conforme all'originale dall'Ufficiale rogante della Regione ovvero da notaio, rilasciata in forma esecutiva.

ARTICOLO 6

GARANZIE

I pagamenti da effettuarsi nell'anno in corso a titolo di interessi e di rate di ammortamento a valere sull'importo del Prestito oggetto dell'Erogazione, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Atto, alle scadenze previste, saranno imputati ai capitoli di spesa n. / < e n. /> del bilancio di previsione.

Per gli anni successivi, a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dalla Regione in forza del presente Atto, la Regione si impegna a iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione, nell'apposito capitolo < negli appositi capitoli > di spesa, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento a valere sul Prestito, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Atto, alle scadenze previste.

In relazione a tale garanzia, la Regione stessa vincola specificamente ed irrevocabilmente a favore della Banca le somme dovute alla Banca stessa a valere sul presente Atto, ed all'uopo dispone che l'Istituto Tesoriere in carica pro-tempore, per il periodo della sua gestione, provveda, per tutta la durata del Prestito, ad erogare a favore della Banca - anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento - le somme dovute dalla Regione alla Banca stessa in dipendenza del presente Atto, ed autorizza l'Istituto Tesoriere medesimo ad accantonare a tal fine le somme occorrenti sul totale di tutte le entrate della Regione e con precedenza su ogni altro pagamento.

Il costituito Istituto Tesoriere prende atto delle pattuizioni del presente Atto ed assume, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono<, ivi compreso quello di accendere, in mancanza di disponibilità di cassa, anticipazioni di cassa

ai sensi del quarto comma dell'articolo / della Legge Regionale di Contabilità¹⁰.

La Regione si impegna altresì irrevocabilmente ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongono al futuro istituto tesoriere ovvero ai futuri istituti tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo 6.

ARTICOLO 7

REGIME GIURIDICO DELL'ATTO

Tutte le clausole del Contratto Quadro di Prestito applicabili al presente Atto si intendono qui richiamate ed applicabili.

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana.

Il luogo di adempimento del presente Atto è la sede della Banca.

Le eventuali controversie relative al presente Atto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale unico foro competente ogni altro anche concorrente escluso.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Italia, Via Sardegna 38, 00187 Roma.

Salvo prova contraria, i libri e le scritture contabili della Banca così come i loro estratti, certificati conformi all'originale, fanno fede nei rapporti tra le Parti.

ARTICOLO 8

ONERI E SPESE

Al presente Atto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n. 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

La Regione comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo o tributo erariale e locale, che sia eventualmente richiesto in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Atto e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

Saranno parimenti a carico della Regione gli eventuali onorari, le commissioni e le spese bancarie, dovuti in relazione alla preparazione, conclusione, esecuzione o amministrazione del presente Contratto, degli Atti di Erogazione e di tutti gli atti ad essi inerenti e conseguenti, ivi comprese le eventuali spese sostenute dalla Banca per modificazioni contrattuali o per il perfezionamento di ulteriori garanzie relative al presente Contratto e/o agli Atti di Erogazione.

¹⁰ Inserire, con opportuno riferimento, solo se espressamente previsto dalla legislazione regionale.

La Banca fornirà alla Regione adeguata documentazione dalla quale risultino le spese di cui al presente paragrafo almeno quattordici giorni prima antecedenti la richiesta di pagamento alla Regione stessa.

ARTICOLO 9

VARIE

Fanno parte integrante del presente Atto le Premesse, l'Allegato a (Contratto Quadro di Préstito), l'Allegato b (Richiesta di Erogazione), l'Allegato c (Comunicazione) e l'Allegato d (Piano di ammortamento).

Tutte le clausole del presente Contratto, premesse ed allegati compresi, sono essenziali ed inscindibili.

Il presente atto è stato da me <Ufficiale Rogante> <notaio> letto ai signori comparenti i quali con me lo firmano, in calce ed a margine dei fogli intermedi, dopo averlo dichiarato, previa mia richiesta, conforme alla loro volontà.

Consta di nr. _____ fogli di cui occupate facciate e quanto sin qui della presente.
[OD ALTRO ESCATOCOLLO EX LEGE NOTARILE]

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI : _____

REGIONE SARDEGNA : _____

ISTITUTO TESORIERE : _____

<L'UFFICIALE ROGANTE> <NOTAIO>: _____

La Regione dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 2 (Tasso di interesse), 3 (Rimborso), 5 (Impegni particolari), 6 (Garanzie) e 7 (Regime giuridico dell'Atto).

REGIONE / : _____

DEFINIZIONE DI EURIBOR

Ai fini del presente Contratto, si intende per

- A. **"GIORNO LAVORATIVO TARGET"**: un giorno in cui le istruzioni di pagamento o trasferimento in euro possono essere effettuate per il tramite del sistema di regolamento denominato "TARGET" (Trans-European Automated Real-Time Gross Express Transfer System).
- B. **"EURIBOR"**:
- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, il tasso interbancario offerto per depositi in euro per la durata di un mese;
 - (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi interi, il tasso interbancario offerto per depositi in euro per una durata pari al corrispondente numero di mesi interi; e
 - (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese (ma non di mesi interi), il tasso derivante da una interpolazione lineare di due tassi offerti per depositi in euro, uno applicabile in relazione ad un periodo di mesi interi successivo e più corto e l'altro in relazione ad un periodo di mesi interi successivo e più lungo della lunghezza del periodo di riferimento;

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d'interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati, il **"PERIODO DI RIFERIMENTO"**),

rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un'ora successiva di gradimento della Banca, di un giorno (**"DATA DI RICOLLOCAMENTO"**) che cade 2 (due) Giorni Lavorativi TARGET immediatamente precedenti la data di Inizio del relativo Periodo di Riferimento, e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, la Banca utilizzerà un'altra pubblicazione di livello paragonabile scelta per tale scopo dalla Banca.

Nel caso in cui tale tasso interbancario non sia pubblicato, la Banca dovrà richiedere a quattro principali istituti di credito di primaria importanza, operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria selezionati dalla Banca, di rilevare i tassi per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto offerti da ciascuno di essi approssimativamente alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) alla Data di Ricollocamento ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione;

Qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi interbancari comunicati alla Banca stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria selezionati dalla Banca, rilevati approssimativamente alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) di due (2) Giorni Lavorativi TARGET successivi la Data di Ricollocamento, offerti ad altri istituti di credito di pari importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

Tutti i calcoli di cui ai paragrafi precedenti espressi in punti percentuali saranno arrotondati, ove necessario, per eccesso ad 1/100.000.

Nel caso in cui la Fédération Bancaire Européenne ovvero l'Association Cambiste Internationale modificano la definizione dell'EURIBOR, la Banca comunicherà alla Regione gli eventuali emendamenti alla definizione dell'EURIBOR di cui al presente Allegato che saranno resi necessari od opportuni da tale cambiamento.

TERMINI DEFINITI NEL CONTRATTO

Termini	Articolo/Premessa/Allegato
Ambiente	6.18
Autorizzazioni	6.19(k)
Comunicazione	1.02C
Conferma	4.02A(1)
Contratto	Premessa (15)
Credito	1.01
Credito Impegnato	1.02E
Data di Effettiva Erogazione	2.01A
Data di Erogazione	1.02
Data di Estinzione	1.04
Data di Pagamento/Date di Pagamento	5.03
Data di Ricollocamento	Allegato C
Decisione	Premessa (3)
Descrizione Tecnica	Premessa (18)
Disposizione più Favorevole	6.17
Disposizione Incorporata	6.17
Erogazione/Erogazioni	1.02A
Erogazione Tasso Fisso	1.02B
Erogazione Tasso Variabile	1.02B
EURIBOR	Allegato D
Evento di Disfunzione dei Mercati	2.02B
Evento di Mutamento Normativo	4.02B(3)
Evento Materiale Rilevante	2.02B
Finanziamento di Reimpiego	4.02A(1)
Giorno Lavorativo	1.02D
Giorno Lavorativo Target	Allegato D
Importo da Rimborsare Obbligatoriamente	4.02B(1)
Legge Regionale Ordinamento Contabile	Premessa (23)
Margine Fisso	3.01(B)
Nuovo Credito	6.17
Periodo di Riferimento	Allegato D
Prestito	1.01
Programma	Premessa (18)
Programma Operativo Regionale	Premessa (3)
Regime del Tasso Fisso	1.02B
Regime del Tasso Variabile	1.02B
Richiesta di Estinzione Anticipata	4.02A(1)
Richiesta di Erogazione	1.02B
Tasso di Reimpiego	4.02A(1)